



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**Scuola di
Studi Umanistici e
della Formazione**


INTRODUZIONE ALLA FENOMENOLOGIA GIURIDICA

Corso di «Legislazione dei beni culturali»

**Corso di laurea in
STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI,
ARCHIVISTICI E LIBRARI**

Davide Gambetta

Lezi



Perché studiare il diritto?

Perché **nel corso della nostra vita siamo immersi nel diritto** e ogni nostra azione ha rilevanza, su molteplici profili, per l'universo giuridico.

Cosa è il **diritto**?

Il diritto è **l'insieme delle regole che consentono alla società di vivere pacificamente.**

Sociologicamente, è un **fenomeno sociale** che consente la vita associata.

L'esigenza giuridica

Stato di natura

Diritto

Patto sociale

«Stato di diritto»

Prevaricazione basata sulla forza (*homo homini lupus*, Hobbes)

Accordo per limitare la propria libertà in modo da contemperarla armonicamente con quella degli altri, affidando non alla forza ma a principi e regole la disciplina sociale per garantire la convivenza pacifica.

Norme per regolare il modo in cui i diritti e le libertà si esprimono. Garantiscono la pace e stabiliscono quali diritti devono essere protetti e rispettati. *Omnia servi legum sumus ut liberi esse possimus*

Evoluzione del patto sociale in una forma strutturata che garantisce la dignità degli individui e il rispetto dei loro diritti fondamentali.

L'ordinamento

Il diritto nasce come fenomeno sociale spontaneo per regolare la convivenza umana.

UBI SOCIETAS, IBI IUS (Santi Romani)

L'ORDINAMENTO ha tre requisiti strutturali:

- **PLURISOGGETTIVITA'**
- **ORGANIZZAZIONE**
- **NORMAZIONE.**

Quindi la normazione consente a una plurisoggettività altrimenti sparsa di trasformarsi in una comunità organizzata, con delle regole, che garantiscono **STABILITA'** e **ORDINE**.

Le regole fanno di un gruppo una società.

Come opera il diritto?

- Il diritto opera attraverso la doverosità.
- Mentre nello **stato di natura** ciascuno è **libero di far ciò vuole**, con il rischio di essere sopraffatto dal più forte, nello **stato di società** vi è un **accordo che limita le libertà individuali** in vista della pace e della convivenza.

Il diritto implica un sacrificio necessario per assicurare LA PACE.

Diritto POSITIVO,

quando è POSTO da una autorità a ciò deputata dall'ordinamento (mediante norma di riconoscimento)

Diritto NATURALE,

quando è appartiene all'essenza stessa dell'uomo e preesiste alla società.



Le diverse declinazioni dell'esperienza giuridica

All'interno dell'ordinamento giuridico si distinguono diversi **rami del diritto** raggruppamenti di norme dedicate ad una stessa materia,

I principali rami del diritto sono il **diritto pubblico** e il **diritto privato**

DIRITTO PUBBLICO:

formazione, organizzazione e attività dello Stato

formazione, organizzazione e attività degli enti pubblici

rapporti tra lo Stato e i privati

DIRITTO PRIVATO:

relazione tra privati cittadini

sfera personale e familiare

Rapporti patrimoniali

Fonti del diritto

- **Atti o fatti che l'ordinamento riconosce come idonei a porre in essere regole.**



Creano le REGOLE che determinano il funzionamento della società.

Situazioni giuridiche

- Una **particolare posizione** che un soggetto assume per il diritto, in particolare **nell'ambito di un rapporto giuridico con altri**.
- La situazione giuridica può essere:
 - Attiva** (quando comporta un vantaggio)
 - Passiva** (quando comporta uno svantaggio)





**GRAZIE
DELL'ATTENZIONE**



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**Scuola di
Studi Umanistici e
della Formazione**

EVOLUZIONE STORICA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BENI CULTURALI

Corso di «Legislazione dei beni culturali»

**Corso di laurea in
STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI,
ARCHIVISTICI E LIBRARI**

Davide Gambetta

Lezi



L'ESPERIENZA GIURIDICA IN MATERIA DI CULTURA

Sin da tempi remoti, nell'uomo matura la percezione del legame fra **cultura e identità**.

Cicerone, nella quarta orazione delle Verrine (giudizio nei confronti di Verre, ex propretore della Sicilia): l'importanza delle opere d'arte per una civiltà, per la trasmissione di valori religiosi e ideologici.

Più in generale, molti popoli hanno sviluppato in principio una sensibilità al concetto di **monumento** come testimonianza della memoria collettiva (es. Chiese).

Nel **Medioevo** si è in parte ridotto l'interesse per la memoria storico-artistica, respingendosi talvolta le tracce e le vestigia del classico.

Matura soltanto in un secondo momento l'attenzione per i **beni mobili** e, da ultimo, il concetto di **valorizzazione**.



L'ESPERIENZA GIURIDICA IN MATERIA DI CULTURA

«Fece aprire in Siracusa una bottega e nel palazzo degli antichi re fece radunare tutti gli artefici intagliatori e maestri vasai; egli ne aveva anche molti suoi ed era grande il numero. E qui si lavorò senza interruzione per otto mesi, non facendosi altro che vasi d'oro nei quali Verre faceva applicare le figure levate dai bacili e dai turiboli, con tanto artificio e in modo così pulito che pareva che esse fossero state fatte allo scopo di abbellir quei lavori [...].»

Cicerone, In Verrem, II, 4, 54



L'ESPERIENZA DELLO STATO PONTIFICIO: LE BOLLE

Bolla di Martino V Etsi de cunctarum del 1425

- abbattimento delle costruzioni recenti ravvicinate a edifici storici («sacrileghe»);
- ri-costituita la magistratura dei “maestri delle strade” (giudicavano sui confini, competenze nettezza, viabilità) (cfr. avvisi);
- reazione all'evoluzione urbana di Roma → tensione permanente tra economia, sviluppo urbano e tutela.

Bolla di Pio II Cum aliam nostram urbem del 1462

vietare la demolizione e la modificazione, senza autorizzazione, dei monumenti

Bolla di Sisto IV Cum provvida del 1474

Vietare la spoliatura delle chiese / divieto di alienazione.


Bolla di Giulio II Renovatio urbis Romae del 1507

Piano di rinascita di Roma.



LETTERA DI RAFFAELLO SANZIO A LEONE X (1519)

- «Quanti Pontefici, Padre Santissimo, li quali avevano il medesimo officio che ha Vostra Santità, ma non già il medesimo sapere, né il medesimo valore e grandezza d'animo, né quella clemenza che la fa simile a Dio: quanti, dico, Pontefici hanno atteso a ruinare templi antichi, statue, archi e altri edifici gloriosi! Quanti hanno comportato che solamente per pigliar terra pozzolana si sieno scavati dei fondamenti, onde in poco tempo poi gli edifici sono venuti a terra! Quanta calce si è fatta di statue e d'altri ornamenti antichi! che arderei dire che tutta questa Roma nuova che ora si vede, quanto grande ch'ella si sia, quanto bella, quanto ornata di palagi, chiese e altri edifici che la scopriamo, tutta è fabricata di calce e marmi antichi.»
- Raffaello fu, dopo Bramante, Ispettore di Belle Arti per nomina di Leone X, lo sarebbe poi stato anche Canova, incaricato del recupero delle opere della Chiesa.



GLI EDITTI

È significativo che i principi espressi in questi atti siano stati recepiti nella legislazione recente.

Editto **Aldobrandini** del 1624 → «*Prohibitione sopra l'estrattione di statue di marmo o di metallo, figure, antichità e simili*» e reca una disciplina in materia di scavi e regime giuridico dei ritrovamenti (si impone ai cercatori di reperti di denunciare).

Editto **Sforza** del 29 gennaio 1646 → **divieto di distruzione di oggetti d'arte, divieto di scavi ed esportazioni senza autorizzazione pontificia, divieto di esportazione con sanzione della confisca**

Editto **Altieri** del 1686 → **divieto di alterazione di beni ritrovati**

Editto **Spinola** del 1704 → **protezione dei beni archivistici.**

EDITTO PACCA (7 APRILE 1820 - PIO VII)

Reagisce alla spoliazione
napoleonica:

- **catalogazione** e del restauro
(nasce concetto catalogo)
- organici per l'azione di
salvaguardia
- ispettore generale
- **scavi**;
- Prelazione sui quadri.

Per la prima volta **distingue in
base alla INTENSITA'** del
pregio.

EDITTO
Dell' E^mo, e R^mo Sig,
CARDINAL PACCA
CAMERLENGO DI S. CHIESA
SOPRA LE ANTICHITA', E GLI SCAVI
Publicato li 7. Aprile 1820.





GLI STATI PREUNITARI

- Granducato di Toscana:** divieto di rimozione di iscrizioni dai palazzi antichi (1571), licenze di estrazione (1602), regolamentazione delle attività di scavo (1602), divieto di rimozione degli oggetti dal luogo in cui si trovano (1854);
- Regno di Napoli:** Prammatica LVII del 1755 di Ferdinando IV che ordina «che nessuna persona [...] ardisca da ora in poi di estrarre, o fare estrarre o per mare, o per terra, in alcuna delle Provincie del Regno per Paesi esteri, qualunque sia il monumento antico», estesa dalla Prammatica LVIII del 1756 a «pietre lavorate, e marmi di miniere del Regno» del 1802 per la Sicilia prevede «si proibisce di far scavare, e piantar fondamenta di Fabbriche, senza il permesso del Cav.re Don Gio. Francesco Paternò di Catania, Regio Custode delle Antichità delle Isole di Demone e Noto, senza alcun pagamento per tale permesso». Successivamente il decreto di Ferdinando II del 1822, in cui si vieta «di togliere dal loro sito attenti gli oggetti e monumenti storici o di arte», di «degradare in qualsivoglia modo degradare anche nei fondi propri delle antiche costruzioni di pubblici edifizii», e di «asportare dai nostri Reali Domini ogni oggetto di antichità».

L'Italia dopo il Congresso di Vienna (1815 - 1859)

- Ducato di Lucca
- Ducato di Parma
- Ducato di Modena
- Ducato di Massa



GLI STATI PREUNITARI

- **Regno lombardo-veneto**, divieto di esportazione di opere d'arte (1745), anche manoscritti (1815) e ritrovamenti (1846).
 - **Milano**: editto del 13 aprile 1745 del Principe di Milano per la **tutela degli artisti**.
 - **Repubblica di Venezia**: nel 1773 Anton Maria Zanetti, conservatore della biblioteca di S. Marco, viene nominato **ispettore per redigere un Catalogo**, vigilare sulla conservazione, richiedere eventuali interventi di restauro per impedire la fuoriuscita delle opere.
 - **Ducato di Parma**: Nel 1760 si prevede che «*Nessuna opera uscire da Parma opere insigni in pittura, e scultura senza che sia interpellata l'Accademia*».
 - **Regno di Sardegna**, tendenzialmente poco sensibile alle richieste di tutela.
- **Concezioni conservativo-appropriative!**
- **Armonizzare sensibilità diverse!**

DOPO L'UNIFICAZIONE

- Dopo l'unificazione del Regno d'Italia, già la legge **sulle espropriazioni n. 2359 del 1865** prevedeva:

Capo V - Dell'espropriazione dei monumenti storici o di antichità nazionale

Art. 83 Ogni monumento storico o di antichità nazionale che abbia la natura d'immobile, e la cui conservazione pericolasse continuando ad essere posseduto da qualche corpo morale o da un privato cittadino, può essere acquistato dallo Stato, dalle Province e dai Comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

- Ancora oggi è possibile l'espropriazione di beni culturali, ma esistono mezzi plastici di conformazione della proprietà, senza ablazione, ossia le dichiarazioni.



NASI

ROSADI-
RAVA

778/1922

BOTTAI

TU

CODICE

LEGGE NASI DEL 12 GIUGNO 1902, N. 185

- Legge «**portante disposizioni circa la tutela e la conservazione dei monumenti ed oggetti aventi pregio d'arte o di antichità**»:
 - istituisce **cataloghi unici** nazionali dei monumenti, degli oggetti d'arte e di antichità;
 - introduce il diritto di prelazione da parte dello Stato;
 - il divieto d'esportazione.

LEGGE NASI DEL 12 GIUGNO 1902, N. 185

- Il valore **decisivo** del tempo:
- ART. I «Le disposizioni della presente le si applicano ai monumenti, agl'immobili e oggetti mobili che abbiano pregio di antichità d'arte. **Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.»**
- **Gia' qui la rilevanza del tempo quindi sin dall'origine normativa!**
- Manca ancora il concetto dell'interesse.

ESEMPI DI NORME

- **Art. 2 – inalienabilità** dei beni «i oggetti d'arte e di antichità, monumenti ed i singoli oggetti d'importanza artistica ed archeologica appartenenti a Fabbricerie, a Confraternite, ad Enti ecclesiastici di qualsiasi natura, e quelli che adornano chiese e luoghi dipendenti da edifici pubblici, sono inalienabili» tranne che con parere positivo del Ministero dell'Istruzione.
- **Art. 5** – «Colui che, come proprietario, o anche a semplice usufrutto, di possesso, sia detentore di un monumento o di un oggetto d'arte compreso nel catalogo di cui all'articolo 23, e' obbligato a **denunciarne subito qualunque contratto di alienazione o mutamento di possesso.**»
- **Art. 6** – «Ove alcuno intenda vendere un monumento, un oggetto d'arte o di antichità di cui nel precedente articolo, il Governo ha il diritto di **prelazione** a parità di condizioni.»
- **Art. 10** – «Nei monumenti e negli oggetti d'arte e di antichità contemplati agli articoli 2, 3 e 4, salvo i provvedimenti di compravendita in urgenza, **non potranno farsi lavori senza l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.**»

LA LEGGE NASI E GLI SCAVI

ART. 14

«Chiunque voglia intraprendere scavi, per ricerca di antichità, deve farne domanda al Ministero della Pubblica Istruzione»

«il Governo avrà diritto alla quarta parte degli oggetti scoperti o al valore equivalente» salvo espropriazione (art. 17)

→ oggi è molto diverso.

Art. 15

«L'intraprenditore di uno scavo deve dare immediata denuncia della scoperta di qualunque monumento od oggetto d'arte o d'antichità. [...] lasciarli intatti sino a quando non siano visitati dalle Autorità competenti. Il Governo ha l'obbligo di farli visitare e studiare entro brevissimo termine. Nei casi di scoperte di monumenti, o di oggetti d'arte antica, avvenute negli scavi di qualunque natura, le Autorità governative potranno prendere tutti i provvedimenti di tutela di precauzione che riputeranno necessari, o utili per assicurarne la conservazione ed impedirne il trafugamento o la dispersione.»

IL LEGAME TRA CULTURA E PAESAGGIO

- Legge 411 del 1905 "*Per la conservazione della Pineta di Ravenna*», di fatto la prima tutela paesaggistica *ante litteram*: forte legame tra paesaggio e storia, considerato come elemento identitario per la nazione.



LEGGE N. 364 DEL 1909 ROSADI-RAVA

- Art. 1 «Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico o artistico. Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.»
- Il concetto di INTERESSE, prima si parlava di PREGIO.
- Supera in parte l'idea che la tutela debba essere preceduta dall'iscrizione in specifici cataloghi.
- Art. 5 «non può trasmetterne la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia al Ministero della pubblica istruzione» → prelazione allo stesso prezzo come condizione risolutiva (art. 6).
- INALIENABILITA' di quelle in proprietà pubblica (artt. 2 ss.)
- Divieto di esportazione → Uffici esportazione

ROSADI-RAVA

Fu una delle leggi più articolate e avanzate, dalla cui struttura abbiamo ereditato molte norme e principi.

Art. 4 – Potere di ordinare il trasporto in pubblici esercizi per la tutela;

Art. 5 – Procedimento di notifica dell'importanza di pubblico interesse (si sviluppa l'idea della «dichiarazione di pubblica utilità»);

Art. 6 – Acquistare al prezzo di alienazione.

Art. 7 – Espropriazione nel caso di rischio integrità pubblica;

Art. 8 ss. – Divieto di esportazione e relativa tassa.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

(E 88)

Visto l'art. 5 della legge 20 giugno 1909, n.° 364:

Sulla richiesta del Ministero della Istruzione Pubblica io sottoscritto messo comunale di VALVA (Salerno), ho notificato al Signor Francesco D. Aycela-Valva, marchese di Valva fu Giuseppe, domiciliato nel suddetto comune,

che il palazzo Valva con torri e Villa,

ha importante interesse ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute negli art. 5, 6, 7, 13, 14, 29, 31, 34 e 37 della citata legge.


E affinché abbiasi di ciò conoscenza a tutti gli effetti di legge ho rilasciata copia della presente all'indizzo di cui sopra, consegnandola nelle mani dell'amore Cav. Giovanni de Sella

(Data) 10 Gennaio 1914

Giovanni de Sella

IL MESSO COMUNALE

Amedeo Caprio



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI DELL'EMILIA IN BOLOGNA

Non ostante che i corpi morali siano tenuti, pei monumenti di loro proprietà, all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364, indipendentemente da qualunque notifica o dichiarazione ufficiale dell'interesse storico, archeologico, paleontologico, artistico dei monumenti stessi;

Il Direttore dell'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti dell'Emilia, per semplice avvertimento, dichiara al Sig. (*) Pagani Avv. Prof. Comm. Cesari che il palazzo detto de' Musi in piazzale A. Agostini a Modena

ha interesse (*) storico artistico ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute negli art. 1, 2, 4, 5, 12, 14, 29 e 34 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

Il sottoscritto nella sua qualità di Sindaco di Modena dichiara di avere di ciò conoscenza a tutti gli effetti della citata legge.

Modena, 13 Aprile 1914

Bollo dell'Ufficio Regionale



firma

[Handwritten signature]

Bollo del Comune



(*) Nome, cognome, paternità o qualità (cioè Sindaco, Presidente Deputazione provinciale, Presidente Fabbrica, Parroco, Rettore ecc.)

(*) Indicare se storico, o archeologico, o paleontologico, o artistico.

LEGGE ROSADI-RAVA E ARCHEOLOGIA

Art. 15 «**Le cose scoperte appartengono allo Stato.** Di esse sarà rilasciata al proprietario del fondo una quarta parte, oppure il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione. Il valore delle cose verrà stabilito come all'art. 9; ma il giudizio dei periti sarà definitivo, salvo il richiamo al Consiglio superiore.»

Art. 16 «Ove il Governo lo creda opportuno, potrà espropriare i terreni in cui dovranno eseguirsi gli scavi.»

Art. 17 – Lo Stato può concedere a terzi di effettuare scavi.

Art. 18 – Scopritore e concessionario devono fare immediata denuncia.

Da tale data, i beni archeologici appartengono necessariamente allo Stato!

L'ART. 15 ANCORA OGGI HA UNA RILEVANZA DECISIVA. PERCHÉ DALLA SUA VIGENZA OGNI RITROVAMENTO APPARTIENE ALLO STATO. Ancora oggi, per provare la proprietà privata di un bene archeologico bisogna dimostrare l'acquisto della proprietà **ante 1909** o come **quota parte del ritrovamento**.



LEGGE 778 DEL 1922

- Connubio tra paesaggio (al tempo ancora in parte rifuso nell'ambiente) e cultura. Tutela gli edifici di particolare **bellezza** e quelli aventi una **relazione con la storia civile e letteraria**.
- Procedimento per l'accertamento e la **dichiarazione dell'interesse culturale (dichiarazione di SPECIALE PROTEZIONE)**;
- Art. 1 «sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili la cui conservazione presenta **un notevole interesse pubblico** a causa della loro **bellezza naturale** o della loro particolare **relazione con la storia civile e letteraria**»
- NON POSSONO ESSERE DISTRUTTE NÉ ALTERATE (art. 2)
- La bellezza è ancora elemento caratterizzante della natura del bene culturale.

Scorcio della Val d'Orcia. Di Stefanoacetelli - Opera propria, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3611286>



LEGGE 778 DEL 1922 LE NOVITA'

Parla di **BELLEZZE PANORAMICHE** (connubio tra cultura e paesaggio).

«HA FACOLTÀ DI PROCEDERE, IN VIA AMMINISTRATIVA ALLA NOTIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEL NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO» (art. 3), che attiva un regime di autorizzazione per eventuali interventi.

Prosegue lo sviluppo del concetto di DICHIARAZIONE dell'INTERESSE come propedeutica all'attivazione della TUTELA.

Art. 4 prevede una prima forma di tutela INDIRETTA, che guarda alla cornice del bene (il ministero prescrive distanze, misure).



LEGGE BOTTAI (1089 DEL 1939)

La concezione del bene

- Rispetto alla concezione bello «ottocentesco» estetizzante
- È il valore di testimonianza in relazione alla storia con una forte connotazione di «realità»
- Il bene va considerato nel suo contesto (dinamiche naturali e sociali).

Ampliamento della nozione

- Comprende, nel nucleo essenziale, la res irripetibile originaria creazione intellettuale
- Include collezioni e serie d'oggetti (beni d'insieme)
- Concetto di **PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO**

Più attenzione ai beni culturali mobili

- Commercio antiquario.
- Divieto di fuoriuscita.



LEGGE BOTTAI

- La legge è rimasta fino al ventunesimo secolo il primo riferimento normativo in materia di beni culturali, sostituito solo dal TU.
- Va però considerato l'innestarsi della Costituzione e delle Convenzioni europee e internazionali, che hanno modificato la geografia giuridica e soprattutto la prospettiva di alcuni concetti.
- Razionalizzare il rapporto tra pubblico e privato.
- **Non è ancora oggetto di specifica disciplina la VALORIZZAZIONE.**

ULTERIORI SVILUPPI

Legge 1497/1393

- Sulle bellezze naturali: **INDIVIDUE e DI INSIEME** (unità visuali, quadri panoramici)

Legge 310/1964

- Istituisce la Commissione **Franceschini (Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio)**, a cui **dobbiamo gran parte dell'elaborazione teorica sottesa alla normativa successiva. I** risultati delle ricerche della Commissione furono condensati in tre volumi *«Per la salvezza dei beni culturali in Italia»*
- **Supera la concezione estetizzante e abbraccia quella storicistica (il bene è LA TESTIMONIANZA MATERIALE DI CIVILTÀ').**

INTANTO SI SVILUPPA IL RAPPORTO TRA CULTURA E PAESAGGIO

"Legge Galasso" n. 431/85

Superamento della visione meramente estetica del territorio e più esteso concetto "beni ambientali".

Nel 2000, la Convenzione Europea del Paesaggio di Firenze (ratificata nel 2006)

- Paesaggio intanto si emancipa completamente dell'ambiente come *"componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità"*.

EVOLUZIONE NORMATIVA FINO AL CODICE

1999

- (Nel 1967 era stata istituita la Commissione Papaldo lavorare a un progetto organico)
- **Testo unico dei beni culturali**, approvato dal **Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 (seguito da Decreto Legislativo 22 settembre 2000 n. 283**, recante regolamento analitico sull'alienazione dei beni del demanio storico e artistico). Accoglie una definizione matura di bene culturale con la testimonianza di civiltà (su impulso della Commissione Franceschini), includendovi le collezioni e le fotografie.

2002

- Delega al governo per la stesura di un nuovo Codice (Decreto Legislativo n. 137 del 2002).

2004

- **Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, cui seguite modifiche e integrazioni. Sul Codice discuteremo diffusamente!**

2014

- L. 106/14 Art Bonus, con credito di imposta nel per il mecenatismo culturale, seguita da L. stab. 2016 (208/15) che ha reso permanenti le agevolazioni fiscali nel settore cultura.

2016

- D.L. 146/16 tutela fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale rientrano ora tra i livelli essenziali delle prestazioni.

2019

- D.M. 44/19 elenchi dei professionisti del settore cultura (torneremo sugli archeologici e su differenza tra albo ed elenco).

EVOLUZIONE
NORMATIVA
DOPO IL CODICE

GLI ENTI DEPUTATI ALLA TUTELA DELLA CULTURA E DEL PATRIMONIO CULTURALE

1861

- Con il RD 1 agosto 1861, n. 202, assegnati al **Ministero della pubblica istruzione** le belle arti, i musei e gli scavi. Le funzioni in materia di archivi restano al **Ministero dell'Interno**.
- 1870: Direttore delle Gallerie di Firenze Gamurrini propose di costituire in ogni regione una **Commissione per la conservazione di monumenti**, coordinata a livello centrale da 9 persone.

1875

- Nel 1875 il Ministro **Bonghi** costituisce la **Direzione generale degli Scavi e dei Monumenti** istituita presso il Ministero dell'Istruzione Pubblica poi diventata Direzione generale delle antichità e delle belle arti.
- Nel 1877 sono approvati due regolamenti per gli scavi.
- 1889 sono istituiti 12 commissari regionali per le belle arti.

1974

- **Ministero** dedicato specificamente alla cultura istituito **nel 1974** dal Moro IV, con il nome di "**Ministero per (E NON) beni culturali e l'ambiente**" 14 dicembre 1974, n. 6

EVOLUZIONE DEL MINISTERO

1998

- Ministero PER i beni E LE ATTIVITA' CULTURALI (con competenze in materia di cultura e spettacolo, non più di ambiente)
- Separazione più nitida tra competenze amministrative e politiche (funzionari, mi

1999-2001

- Ministro coadiuvato dagli uffici di diretta collaborazione
- Istituzione SEGRETARIO GENERALE e DIREZIONI GENERALI (unità dell'azione)
- Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (D.P.R. 307/01)

2004

- D.Lgs. 3/04: Modello dipartimenti, più corrispondente alla eterogeneità dei compiti

EVOLUZIONE DEL MINISTERO

2006

- Ritorno al modello del **Segretario Generale**.
- Rafforzamento competenze Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici (pareri su programmi nazionali, accordi internazionali, piani di sviluppo, piani paesaggistici elaborati congiuntamente alle regioni, potere di proposta)
- Comitati tecnico-scientifici.

2007

- Regolamento D.P.R. 233/07 trasferimento notevoli competenze in materia di tutela alle Direzioni Regionali e uffici di livello dirigenziale generale, valorizzazione degli Istituti Centrali e delle Soprintendenze Speciali (es. Napoli, Pompei, Roma).

2009

- Direzione centrale per la **Valorizzazione del Patrimonio Culturale** (D.P.R. 91/09).

EVOLUZIONE DEL MINISTERO

2014

- Acquista competenze in materia di turismo MIBACT.
- Commissione D'Alberti, nuova **DG Musei**.
- DPCM 171/14 Direzioni regionali (dirig. gen.) declassati a Segreterie regionali uffici **non generali**

Dal 2014

- Commissioni regionali per il patrimonio culturale (presiedute dal Segretario composte dai soprintendenti e direttori dei poli museali regionali).
- A livello locale Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio.
- Negli archivi di Stato il Direttore svolge funzione di soprintendente archivista

SISTEMA MUSEALE (DM 21 FEBBRAIO 2018, N. 113)

DG Musei
- Commissione di
studio per il SMN

Accreditamento
(con modalità
diverse)

Musei che
rispettano i «livelli
minimi uniformi di
qualità»

Musei nazionali
(alcuni come uffici di
livello dirigenziale
generale)

Nuove
gratuità

ENTI A LIVELLO LOCALE

Prefetto

Presiedeva la
commissione
territoriale per i
beni culturali

**Articolazioni
territoriali del
ministero**

Esercitano in
modo
territorialmente
capillare le funzioni

Sussidiarietà

Anche enti locali e
Regioni sono
chiamati a
contribuire



**GRAZIE
DELL'ATTENZIONE**



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**Scuola di
Studi Umanistici e
della Formazione**

NOZIONI FONDAMENTALI E PREMESSE SISTEMATICH

Corso di «Legislazione dei beni culturali»

Corso di laurea in

**STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI,
ARCHIVISTICI E LIBRARI**

Davide Gambetta

Lezi



Concetti preliminari

Bene culturale

Patrimonio culturale

Tutela

Valorizzazione

Conservazione

Paesaggio

Archeologia

Archivio

Bene d'insieme

Codice dei beni culturali

• Articolo 1 - Principi

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il **patrimonio culturale** in coerenza con **le attribuzioni** di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. **La tutela e la valorizzazione** del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni **assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.**
4. Gli **altri soggetti pubblici**, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la **conservazione.**



Nozione di bene culturale

Precedenti definizioni,
ad esempio legge
Rosadi-Rava

- “cose **immobili e mobili** che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico”

Codice dei beni culturali
e del paesaggio

- “presentano interesse **artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico** e le altre cose individuate dalla **legge** o in base alla legge quali **testimonianze** aventi valore di civiltà”.

Evoluzione nel tempo

- Progressiva apertura verso la «**testimonianza**» e l'immaterialità, non più settoriale, non più estetizzante



BENE




INTERESSE CULTURALE



BENE CULTURALI

Il concetto di interesse

- È la caratteristica identificativa del **bene culturale**.
- **Richiede di norma accertamenti tecnici.**
- Manca una definizione unitaria, perché è rimessa alla consapevolezza degli studiosi esperti delle singole discipline.



*Comm. Franceschini

Res

Diritto

Bene

Articolo 2

Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni **culturali** e dai beni **paesaggistici**.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano **interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico** e **le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà**.
3. **Ai sensi dell'art. 2, comma terzo del Codice** «3. Sono **beni paesaggistici gli immobili e le aree** indicati all'articolo 134, costituiscono espressione dei **valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge**».
4. I beni del patrimonio culturale di **appartenenza pubblica** sono destinati alla **fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di tutela istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela**.

Evoluzione nella nozione di «patrimonio culturale»



La nozione di patrimonio rimanda al concetto di un'utilità, che per essere messa a valore richiede il contributo propositivo (l'investimento).

Il problema della materialità

- La Convenzione **UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale**, conclusa a Parigi il **17 ottobre 2003** e ratificata dall'Italia il 30 ottobre 2007, ha disciplinato a livello internazionale l'esistenza di beni culturali "intangibili", ossia "*le espressioni, le conoscenze, il know-how – come le arti, le tradizioni orali, gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale*".

→ **intervento attivo della comunità**,
mediante la **ripetizione delle tradizioni**
e la trasmissione di **conoscenze di generazione in generazione**



Opera dei Pupi Siciliani

Il teatro delle marionette siciliane, "Opera dei Pupi" Iscritto nel 2008 (3.COM) nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale [...]



Canto a tenore sardo

Iscritto nel 2006 (3.COM) nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale(Originariamente Proclamato nel 2005 tra i "Capolavori del [...]



La liuteria cremonese

Saperi e saper fare liutario della tradizione cremonese Iscritto nel 2012 (7.COM) nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale [...]



La dieta mediterranea

Iscritto nel 2013 (8.COM) nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità 1.1 Descrizione dell'elemento La dieta mediterranea [...]



Feste delle Grandi ...

Iscritto nel 2013 (8.COM) nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità 1.1 Descrizione delle celebrazioni cattoliche [...]




Arte della Falconeria

Iscritto nel 2016 (11.COM) nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità 1.1 Descrizione dell'elemento Originariamente rappresentativa di [...]



La pratica agricola tradiziona...

Iscritto nel 2013 (8.COM) nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità 1.1 Descrizione dell'elemento La pratica tradizionale [...]



Arte dei pizzaiuoli n...

Iscritto nel 2017 (12.COM) nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità 1.1 Descrizione dell'elemento Gesti, canti, [...]



Il recepimento nel diritto interno

Il Decreto Legislativo **26 marzo 2008, n. 62** ha inserito nel Codice dei beni culturali e del paesaggio un apposito articolo **7 bis**:

*Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze **materiali** e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.*

Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale

L'eredità culturale in Faro

- *«un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, costantemente in evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi»*
- persone e loro interazione nella costruzione del valore culturale (la comunità di eredità).
- valore prevalentemente simbolico, con il fine di orientare le azioni future degli Stati sul piano politico e normativo.





Bene d'insieme



- I singoli componenti hanno un valore relativo.
- L'interesse emerge dall'insieme.
- Ad esempio collezioni e archivi.

IL CONCETTO DI ARCHIVIO

Complesso degli atti e dei documenti **prodotti** o comunque **acquisiti** da un ente o da un soggetto pubblico o privato, uniti da un vincolo detto **archivistico** di organicità e unicità (di norma in riferimento a **un'attività unitaria** o un certo affare).

- Corrente
- Storico (di norma decorsi 40 anni).

- È bene d'insieme perché il valore è dato dal complesso organico: la risorsa culturale risiede nella «narrazione» che deriva dalla logica consequenzialità degli atti.



Il concetto di «collezione»

- il valore delle collezioni “*trascende il valore intrinseco dei singoli ‘pezzi’ dei quali sono composte*” e “*può concernere pure alla serie di beni, o insiemi o gruppi di cose tra loro collegate da un elemento storico, artistico comune, oltreché connotate da criteri di omogeneità, di affinità o d’identità di destinazione funzionale (quand’anche non si rinvenga prima un ordinato e predefinito disegno organizzativo) e considerate nel loro complesso, esprimano rilevanti interessi culturali, storici o artistici*” (Cons. Stato 11 novembre 2017, n. 5583).
- O ancora che ricorre la figura della collezione “*quando i beni rivestono carattere di omogeneità e affinità ovvero presentano un comune contenuto tematico la cui lettura è consentita solo dalla conservazione del carattere unitario del complesso di cose; detti beni devono essere conservati in un unico luogo e debbono essere collegati tra loro sotto il profilo storico e artistico*” (Tar Lazio 8 ottobre 2008, n. 8824).

Il concetto di «collezione»

Elemento storico o artistico comune

Omogeneità o affinità di destinazione funzionale

Disegno organizzativo

Comune contenuto tematico

Solo considerandoli nel loro complesso e conservandoli insieme se ne preserva il valore


La tutela

Articolo 3

Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata **attività conoscitiva**, ad **individuare** i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la **protezione** e la **conservazione** per fini di pubblica fruizione.

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a **conformare e regolare diritti e comportamenti** inerenti al patrimonio culturale.




Articolo 6

Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La **valorizzazione** consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività **dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso**, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

2. La valorizzazione è attuata in forme **compatibili con la tutela** e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la **partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati**, alla valorizzazione del patrimonio culturale.



È «subordinata» alla TUTELA.

«apre» ai privati.

Su queste nozioni torneremo approfonditamente



IL «PROFESSIONISTI DELLA CULTURA»

- D.M. 44/19 «elenchi» professionisti *antropologo, archeologo, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, diagnostica e di scienze tecnologia applicate ai beni culturali, storico dell'arte* (albi, anche se non iscritti, possono esercitare).
- Sono invece professionisti regolamentate restauratori culturali e tecnico del restauro dei beni culturali.

CI TORNEREMO!!!

Il professionista «archeologo»

Le funzioni in relazione al profilo (DM 2019 e circolare)

- A. Individuare, analizzare e documentare paesaggi siti, monumenti, beni archeologici, anche subacquei
- B. Tutelare, conservare e valorizzare siti, contesti, monumenti e beni archeologici del paesaggio storico
- C. Coordinare le specifiche azioni previste sui beni archeologici; Svolgere altre figure professionali attività di organizzazione paesaggistica del territorio
- D. Dirigere musei e luoghi della cultura, aree e parchi archeologici e collezioni e mostre di beni archeologici
- E. Svolgere attività di studio, ricerca, e comunicazione dei risultati di ricerca in ambito scientifico e divulgativo

I «livelli»

Fasce

I fascia - Livello EQF 8

Svolge l'attività in autonomia («Progettare, dirigere, organizzare e svolgere, coordinare») e ha compiti dirigenziali. Dirigere musei e luoghi della cultura, valorizzare e curare collezioni e mostre di beni archeologici. Dirigere, organizzare e svolgere attività di studio, ricerca, diffusione ed educazione nel campo dell'archeologia. Richiede perfezionamento *post lauream* (master, scuola di specializzazione, dottorato).


II fascia - Livello EQF 7

Svolge in autonomia alcune attività, collabora in quelle più complesse.
Laurea magistrale + 12 mesi esperienza.

III fascia - Livello EQF 6

Svolge attività di supporto (Collaborare alle attività di individuazione e riconoscimento di paesaggi, contesti, monumenti, siti e beni archeologici, alle attività di conservazione di paesaggi, monumenti, contesti, siti e beni archeologici, alla cura delle collezioni e mostre di beni archeologici, ad attività di studio, ricerca ed educazione).

Laurea triennale + 12 mesi esperienza.





IL CONCETTO DI PAESAGGIO

- **Ai sensi dell'art. 2, comma terzo del Codice** Sono **beni paesaggistici gli immobili e le aree** indicati all'articolo 134, costituenti espressioni di **valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.**
- Art. 131 «*Per paesaggio si intende il territorio **espressivo di identità**, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.*» (novella del 2008, dopo sentenza Corte Cost. 367/07).
- Nozione complessa, che è andata ampliandosi tanto che oggi «*tutto è paesaggio*» (Amoroso) da estetica a globale.
- **Piano PAESAGGISTICO**, prevale sugli altri, ma con le dichiarazioni di particolare interesse, è obbligatoria la **seguire l'adeguamento degli strumenti locali**

Beni ambientali



Beni paesaggistici



Corte Costituzionale

n. 367/07

Come si è venuto progressivamente chiarendo già prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, **la morfologia del territorio**, riguarda cioè **nel suo aspetto visivo**. Ed è per questo che l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della "tutela del paesaggio" senza alcun'altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio contenente elementi ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale.

Si tratta peraltro di un valore "primario", come ha già da tempo precisato questa Corte (sentenza n. 182 del 1986; ma vedi anche sentenze n. 182 e n. 183 del 2006), ed anche "assoluto", se si tiene presente che l'art. 9 indica essenzialmente l'ambiente (sentenza n. 641 del 1987).

L'oggetto tutelato non è il concetto astratto delle "bellezze naturali", ma l'insieme delle cose, beni e loro composizioni, che presentano valore paesaggistico.

Sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.


La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni.

Si tratta di due tipi di tutela, che ben possono essere coordinati fra loro, ma che debbono necessariamente restare distinti. E in proposito la legislazione statale ha fatto ricorso, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, proprio a forme di coordinamento e di intesa in questa materia, ed ha affidato alle Regioni il compito di elaborare i piani paesaggistici, ovvero i piani territoriali aventi valenza di tutela ambientale, con l'osservanza di norme di tutela paesaggistica poste dallo Stato. In particolare, l'art. 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, novellato dal d.lgs. n. 157 del 2006, ha previsto la possibilità, per le Regioni, di stipulare intese con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per «l'elaborazione dei piani paesaggistici», precisando che il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di un apposito accordo preliminare e che lo stesso è poi «approvato con provvedimento regionale».

In buona sostanza, la tutela del paesaggio, che è dettata dalle leggi dello Stato, trova poi la sua attuazione nei piani territoriali, a valenza ambientale, o nei piani paesaggistici, redatti dalle Regioni.

Il rapporto tra ambiente e paesaggio

- Si sono resi progressivamente indipendenti, con la maturazione di piena consapevolezza dell'ambiente.



NUOVE FRONTIERE DEL PAESAGGIO

LA TUTELA

Violazione di obblighi o divieti su beni paesaggistici
→ scelta discrezionale dell'amministrazione tra
reintegrazione e pagamento di somma (con
eventuale esecuzione in danno).

Valutazione di compatibilità degli interventi con il
paesaggio (autorizzazione paesaggistica).

- Sostenibilità e consumo del suolo;
- Alcuni problemi: monetizzazione degli standard,
urbanistica contrattata, opere a scomuto;
- Dalla furia costruttrice alla rigenerazione urbana;
- Beni comuni e realtà locali.



La nozione di «archeologia»

ἀρχαῖος, antico, e λόγος, studio

- **'archaiologia'** nelle *Storie* di Tucidide: testimonianza del ritrovamento di tombe in occasione della purificazione del santuario di Delo nel 426 a.C.
- riguarda le tracce delle epoche remote: tracce «*dell'esistenza dell'uomo nel passato*» (Convenzione di La Valletta del 1992).





GRAZIE DELL'ATTENZIONE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**Scuola di
Studi Umanistici e
della Formazione**

SISTEMA DELLE FONTI

Corso di «Legislazione dei beni culturali»

Corso di laurea in

**STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI,
ARCHIVISTICI E LIBRARI**

Davide Gambetta

Lezi

Le fonti del diritto in materia di patrimonio culturale

atti o fatti che producono norme



Costituzione

Leggi statali e regionali

Regolamenti

Convenzioni internazionali

Norme europee

Poi la disciplina in concreto
atti organizzativi del Ministero della
Cultura
linee guida
soft law

La cultura in Costituzione

- “La Repubblica promuove lo **sviluppo della cultura** e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il **paesaggio** e il **patrimonio storico e artistico** della Nazione”
- (art. 9)

Espressione tipica delle prime leggi in materia, oggi recessivo rispetto a «patrimonio culturale», qui se ne impone una interpretazione evolutiva



Il concetto di «Repubblica» nell'art. 9

NON come Stato-apparato e
quindi soltanto il livello di
governo centrale

Stato-ordinamento, ossia tutti gli enti e
soggetti nelle rispettive competenze

*«perciò nell'ambito delle rispettive
competenze istituzionali [...] tutti i soggetti
che vi operano»*

(Corte Cost., sent. n. 94/85).

La cultura in Costituzione: l'art. 9

Tutela del
patrimonio

Norma
programmatica

Lo **sviluppo** della cultura
compito della Repubblica

Ruolo attivo e propositivo nella
creazione, gestione e valorizzazione
del patrimonio culturale

Il riparto Stato - Regioni

Art. 117 (formulazione originaria)

- La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- Circoscrizioni comunali;
- Polizia locale urbana e rurale;
- Fiere e mercati;
- Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- **Musei e biblioteche di enti locali;**
- Urbanistica;
- Turismo ed industria alberghiera;
- Tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
- Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- Navigazione e porti lacuali;
- Acque minerali e termali;
- Cave e torbiere;
- Caccia;
- Pesca nelle acque interne;
- Agricoltura e foreste;
- Artigianato.
- Altre materie indicate da leggi costituzionali.
- Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

I beni culturali non hanno una propria collocazione specifica



Il 117 come è diventato o fanno ingresso i beni cultu

- La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
- Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
 - a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
 - b) immigrazione;
 - c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
 - d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
 - e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci e perequazione delle risorse finanziarie;
 - f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 - g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti locali nazionali;**
 - h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
 - i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 - l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
 - m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;**
 - n) norme generali sull'istruzione;
 - o) previdenza sociale;
 - p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane;
 - q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
 - r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
 - s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.**

Il secondo comma: la competenza concorrente

- Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; **valorizzazione dei beni culturali e ambientali promozione e organizzazione di attività culturali**; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.


Il riparto di competenze legislative: art. 111

tutela dei beni culturali
(comma 1, lettera s)



Competenza esclusiva
statale

valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali



Competenza concorrente

Articolo 3

Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata **attività conoscitiva**, ad **individuare** i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la **protezione** e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a **conformare e regolare diritti e comportamenti** inerenti al patrimonio culturale.

Articolo 6

Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La **valorizzazione** consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività **dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso**, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

2. La valorizzazione è attuata in forme **compatibili con la tutela** e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. **La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati**, alla valorizzazione del patrimonio culturale.



Su queste nozioni torneremo approfonditamente

118 Cost.

1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
3. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 11, **disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.**
4. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Le ragioni del riparto



- assicurare **individuazione, tutela e protezione** dei beni culturali alla no unitaria dello **Stato**;
- consentire alle **regioni autonome iniziative** anche legislative per **valoriz** risorse culturali locali, ottimizzando le specificità del territorio.

Resistenze alla devoluzione delle competenze in materia di valorizzazione

Vasto contenzioso in Corte costituzionale (locali storici, concessione di servizi).

L'idea di un sistema di **tutela e valorizzazione multi-livello collaborativo**.

Resistenze alla
devoluzione delle
competenze in
materia di
valorizzazione

Vasto contenzioso in
Corte costituzionale
(locali storici,
concessione di servizi).

L'idea di un sistema di
tutela e valorizzazione
multi-livello
collaborativo.



CORTE COSTITUZIONALE

La Costituzione
della
Repubblica
Cura dei diritti fondamentali
Cura dei valori, della
Il Presidente

Sentenza 140/2015

Giudizio **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente **CARTABIA** - Redattore **GROSSI**

Udienza Pubblica del **09/06/2015** Decisione del **09/06/2015**

Deposito del **09/07/2015** Pubblicazione in G. U. **15/07/2015**

Norme impugnate: Artt. 2 bis e 4 bis del decreto legge 08/08/2013, n. 91, convertito con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 07/10/2013, n. 112; artt. 4 e 16, c. 5° e 6°, del decreto legge 31/05/2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 29/07/2014, n. 106.

Massime: **38468 38469 38470 38471 38472**

Atti decisi: **ric. 101 e 102/2013; 72 e 73/2014**

Con ricorso notificato [...] la Regione Veneto [...] ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 [...] che le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le Sovrintendenze, sentiti gli enti locali, adottino apposite determinazioni volte a vietare gli usi di ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione delle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, quali le attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con tali esigenze.

6.1.– Ciò premesso, va (sotto altro profilo) riaffermato come la tutela dei beni culturali, inclusa nel secondo comma dell'art. 117 Cost., sotto la lettera s), tra cui competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia materia dotata di **un proprio ambito**, ma nel contempo contenente **l'indicazione di una finalità da perseguire in un campo in cui possano venire in rilievo beni culturali**. Essa costituisce quindi una materia-attività (sentenza n. 26 del 2004), in cui assume pregnante rilievo il teleologico della disciplina (sentenza n. 232 del 2005).

D'altro canto, è però significativo come lo stesso art. 1 del codice dei beni culturali, nel dettare i principi della relativa disciplina, sancisca (al comma 2) che «la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura». Ciò implica, per un verso, il riferimento a un **“patrimonio” intrinsecamente comune, non suscettibile di arbitrarie o improponibili frantumazioni** ma, nello stesso tempo, naturalmente esposto alla molteplicità e al mutamento e, perciò stesso, affidato, senza specificazioni, alle cure della **“Repubblica”**; per altro verso, una ideale contiguità, nei limiti consentiti, fra le distinte funzioni di **“tutela” e di “valorizzazione”** di questo “patrimonio” medesimo, ciascuna identificata nel proprio ambito competenziale fissato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost. (sentenza n. 194 del 2013).

All'interno di questo sistema, appare indubbio che **“tutela” e “valorizzazione”** esprimano – per esplicito dettato costituzionale e per disposizione del codice dei beni culturali (artt. 3 e 6, secondo anche quanto riconosciuto sin dalle sentenze n. 26 e n. 9 del 2004) – aree di intervento **diversificate**. E che, rispetto ad esse, è necessario che restino inequivocabilmente attribuiti **allo Stato**, ai fini della tutela, la disciplina e l'esercizio unitario delle funzioni destinate alla **individuazione** dei beni culturali e al patrimonio culturale nonché alla loro **protezione e conservazione**; mentre **alle Regioni, ai fini della valorizzazione**, spettino la disciplina e l'esercizio delle funzioni dirette alla **migliore conoscenza, utilizzazione e fruizione di quel patrimonio (sentenza n. 194 del 2013)**. Tuttavia, nonostante tale diversificazione, l'ontologica contiguità delle suddette aree determina, **nella naturale dinamica della produzione legislativa, la possibilità (come nella specie) che alla predisposizione di strumenti concreti di tutela del patrimonio culturale si accompagnino contestualmente, quali naturali appendici, anche interventi diretti alla valorizzazione dello stesso; ciò comportando una situazione di concreto concorso della competenza esclusiva dello Stato con quella concorrente dello Stato e delle Regioni**.

-
- 6.1.– Ciò premesso, va (sotto altro profilo) riaffermato come la tutela dei beni culturali, inclusa nel secondo comma dell'art. 117 Cost., sotto la lettera s), tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia materia dotata di **un proprio ambito**, ma nel contempo contenente **l'indicazione di una finalità da perseguire in ogni campo in cui possano venire in rilievo beni culturali**. Essa costituisce quindi una materia-attività (sentenza n. 26 del 2004), in cui assume pregnanza il rilievo del profilo teleologico della disciplina (sentenza n. 232 del 2005).
 - D'altro canto, è però significativo come lo stesso art. 1 del codice dei beni culturali, nel dettare i principi della relativa disciplina, sancisca (al comma 2) che «la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo culturale». Ciò implica, per un verso, il riferimento a un **“patrimonio” intrinsecamente comune, non suscettibile di arbitrarie o improponibili frantumazioni**, e, nello stesso tempo, naturalmente esposto alla molteplicità e al mutamento e, perciò stesso, affidato, senza specificazioni, alle cure della **“Repubblica”**; per un altro verso, una sorta di ideale contiguità, nei limiti consentiti, fra le distinte funzioni di **“tutela” e di “valorizzazione”** di questo “patrimonio” medesimo, ciascuna delle quali è identificata nel proprio ambito competenziale fissato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost. (sentenza n. 194 del 2013).
 - All'interno di questo sistema, appare indubbio che **“tutela” e “valorizzazione”** esprimano – per esplicito dettato costituzionale e per disposizione del codice dei beni culturali (artt. 3 e 6, secondo anche quanto riconosciuto sin dalle sentenze n. 26 e n. 9 del 2004) – aree di intervento **diversificate**. E che, rispetto ad esse, è necessario che restino inequivocabilmente attribuiti **allo Stato**, ai fini della tutela, la disciplina e l'esercizio unitario delle funzioni destinate alla **individuazione e tutela** dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro **protezione e conservazione**; mentre **alle Regioni, ai fini della valorizzazione**, spettino la disciplina e l'esercizio delle funzioni dirette alla **migliore conoscenza, utilizzazione e fruizione di quel patrimonio (sentenza n. 194 del 2013)**. Tuttavia, nonostante tale diversificazione, l'ontologica e teleologica contiguità delle suddette aree determina, **nella naturale dinamica della produzione legislativa, la possibilità (e, nella specie) che alla predisposizione di strumenti concreti di tutela del patrimonio culturale si accompagnino contestualmente, quali naturali appendici, anche interventi diretti alla valorizzazione dello stesso; ciò comportando una situazione di concreto concorso della competenza esclusiva dello Stato e di quella concorrente dello Stato e delle Regioni.**

Come funziona il riparto di giurisdizione?

- È sempre vero che lo Stato legifera unicamente in materia di TUTELA mentre la Regione in materia di VALORIZZAZIONE, seppur nei limiti dei principi dettati da norme statali?

6.3.– Nella specie, va dunque ravvisata una situazione di **“concorrenza di competenze”**, comprovata dalla constatazione che le norme censurate si prestano ad incidere contestualmente su una pluralità di materie, ponendosi all’incrocio di diverse competenze («tutela dei beni culturali», «valorizzazione dei beni culturali», «commercio», «artigianato», «attività turistiche», «attività culturali», «attività sportive», «attività ricreative», «attività di interesse regionale», o alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ovvero a quella concorrente dello Stato e delle Regioni, ovvero infine a quella residua delle Regioni, senza che (in termini “qualitativi” o “quantitativi”) sia individuabile un ambito materiale che possa considerarsi prevalente sugli altri (sentenze n. 237 del 2009 e n. 21 del 2005).


Orbene, in tale contesto, l’impossibilità di comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante l’applicazione del **principio di prevalenza**, in assenza di criteri contenuti in Costituzione e avendo riguardo alla **natura unitaria delle esigenze** di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, giustifica l’applicazione del principio di **leale collaborazione** che deve, in ogni caso, permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2014, n. 273 del 2013 e n. 50 del 2008).

Ciò tanto più in quanto, nel modificare il quadro costituzionale delle competenze di Stato e Regioni per la parte che qui interessa, è significativo che il legislatore costituzionale ha tenuto conto delle caratteristiche diffuse del patrimonio storico-artistico italiano, disponendo espressamente, al novellato terzo comma dell’art. 118 Cost., che la legge statale disciplini forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni proprio nella materia della tutela dei beni culturali (sentenza n. 232 del 2005). Norma, quest’ultima, di cui questa Corte ha peraltro, auspicato un’applicazione che, attribuendo allo Stato la salvaguardia delle esigenze primarie della tutela che costituisce il fondamento di tutta la normativa sui beni culturali, non trascuri le peculiarità locali delle Regioni (sentenza n. 9 del 2004).

6.4.– Ne consegue, pertanto, che gli artt. 2-bis e 4-bis del d.l. n. 91 del 2013, introdotti dalla legge di conversione n. 112 del 2013, e l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014, come convertito dalla legge n. 106 del 2014 (che rispettivamente aggiungono e successivamente modificano i commi 1-bis e 1-ter dell’art. 52 del d.lgs. n. 42 del 2004), **devono essere costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono l’intesa a garanzia della leale collaborazione fra Stato e Regioni.**

Il riparto in concreto

**Tutela e
valorizzazione**



Funzioni strettamente contigue



- **discipline complementari;**
- **collaborazione e pluralismo istituzionale;**
- **contributo della società civile;**

Grazie dell'attenzione





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**Scuola di
Studi Umanistici e
della Formazione**

BENI CULTURALI E CULTURA NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO

Corso di «Legislazione dei beni culturali»

Corso di laurea in

**STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI,
ARCHIVISTICI E LIBRARI**

Davide Gambetta

PARTI SELEZIONATE

Lezioni

La disciplina internazionale

anche le fonti normative **sovrnazionali e internazionali** si occupano di beni culturali, con norme recepite a livello interno e di cultura

Le Convenzioni: alcuni caratteri

Rispetto delle diverse sensibilità

Le convenzioni multilaterali di tutela di norma considerano e valorizzano le nozioni di bene culturale domestico. Talvolta rimandano alle definizioni interne nazionali, talvolta ne propongono di proprie. Le convenzioni recenti più evolute hanno contribuito a estendere il concetto di patrimonio culturale e a hanno inciso in senso propositivo sugli ordinamenti nazionali.

Obiettivi di tutela e di valorizzazione

Si propongono di norma obiettivi di tutela e di valorizzazione soprattutto con riguardo a beni che per la loro particolare caratterizzazione **interessano più nazioni** o che richiedono forme dialogate di approccio.

Dichiarazione internazionale dei diritti dell'uomo (Assemblea ONU del 10 dicembre 1948 a Parigi)

Art.
23

Parla di diritti «culturali»

Art.
25

Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

(il secondo comma protezione dei prodotti dell'arte)

Il diritto di partecipare alla vita culturale è sancito anche nel Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966) ed è stato ripreso di recente nella Convenzione di

Il sistema UNESCO

Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, costituita il 16 novembre 1945, promotrice della maggior parte delle convenzioni in materia.



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

2003: Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

- **conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003** e ratificata dall'Italia il 30 ottobre 2007, ha disciplinato a livello internazionale l'esistenza di beni culturali "intangibili", CI TORNEREMO perché il recepimento non è stata lineare!

1970: Convenzione per impedire illecita importazione, esportazione e circolazione

- convenzione del 1970, ratificata in Italia nel 1978, è il primo documento internazionale rivolto a contrastare il traffico illecito di beni culturali (secondo le definizioni dei singoli stati). Ad oggi presenta 113 Stati membri.

Convenzione UNESCO di Parigi del 1972 sulla protezione mondiale del patrimonio culturale



definizione organica di “**patrimonio culturale**”
(limitata ai beni artistici e storici)

Impegno degli stati per

- **identificazione**
- **protezione**
- **conservazione**
- **valorizzazione**
- **trasmissione**

del patrimonio culturale e naturale.

Sistema di assistenza internazionale per l'effettuazione di interventi

Domanda

Dallo stato che richiede l'intervento con riferimento a specifici beni del patrimonio culturale per come individuati dalla convenzione


Esame

Il Comitato del patrimonio mondiale, anche in base alle caratteristiche del bene e alle necessità

Decisione

Può ammettere l'intervento e quantificare l'eventuale aiuto (anche mediante il fondo del patrimonio mondiale).

**Convenzione delle
Nazioni Unite per la
protezione e la
promozione delle
diversità culturali
(Parigi,
20 ottobre 2005)**



- **diversità culturale** come risorsa e ricchezza;
- **rispetto reciproco** tra culture e popoli;

Principi fondamentali:

- **rispetto dei diritti e delle libertà;**
- **pari dignità delle culture;**
- **sviluppo sostenibile;**
- **solidarietà e cooperazione internazionale;**
- **accesso equo di ogni cultura a mezzi di
condivisione e diffusione.**

**Convenzione sulla protezione
del patrimonio culturale
subacqueo UNESCO
(Parigi, 2 novembre 2001)
richiamata dal Codice**



**Tutela le tracce di esistenza umana
di**

- carattere culturale, storico o archeologico
- **sommerse**, parzialmente o totalmente, periodicamente o in permanenza,
- da almeno **cento anni**

**(esempio di definizione autonoma
rispetto agli ordinamenti nazionali)**

Convenzione per
la protezione dei
beni culturali in
caso di conflitto
armato
(L'Aia, 1954) 130
firmatari nel
2008

Protegge:

- *“i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli”*
- **i centri monumentali**
- gli **edifici** deputati alla raccolta di beni culturali mobili, come i musei

Spesso sono siti strategici!

- Per la dottrina è stata la prima utilizzazione della nozione di bene culturale nel contesto internazionale

Convenzioni del Consiglio d'Europa


**Convenzione
culturale
europea di Parigi
del 19 dicembre
1954**



Gli stati si impegnano a:

- dare contributo al patrimonio culturale **comune** dell'Europa
- favorire le attività di studi delle lingue, della storia e civiltà

Il passaggio da una concezione domestica ed escludente a una concezione aperta e dialogante







Convenzione di Firenze del 20 ottobre 2000

- **Art. 1 Paesaggio** designa una determinata parte di territorio, **così come è percepita dalle popolazioni**, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.
- **"Obiettivo di qualità paesaggistica"** designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti per un determinato paesaggio, delle **aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita**;
- **"Salvaguardia dei paesaggi"** indica **le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio**, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento urbanistico;
- **"Gestione dei paesaggi"** indica le azioni volte, in **prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio** al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali
- **Principio di unicità del paesaggio.**

**Convenzione
europea per la
protezione del
patrimonio
archeologico de La
Valletta del 16
gennaio 1992**



definizione di bene archeologico
traccia dell'esistenza dell'uomo nel
passato.



Impegno a:

- **proteggere** il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria collettiva europea;
- **disciplinare** in modo razionale e consapevole gli scavi e i ritrovamenti.

Convenzione di Faro

Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società

siglata a Faro, in Portogallo nel 2005

sottoscritta dall'Italia nel 2013 e

ratificata di recente con la legge
ottobre 2020, n. 133

È una «*dichiarazione di principi*»,
immediatamente precettiva,


ma foriera di un cambio di prospe



Il concetto di «patrimonio» culturale in Fa

- “patrimonio culturale” (art. 2)
- «l'«insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone considerano, a prescindere dal regime di proprietà dei beni, un riflesso e un'espressione dei valori, credenze, conoscenze e tradizioni in continua evoluzione». Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo tra persone e i luoghi»

Patrimonio culturale in Faro



CONCETTO DI RISORSA,
QUINDI NON SOLTANTO
QUALCOSA DA CONSERVARE
MA DA VALORIZZARE;



EREDITÀ DAL PASSATO,
OSSIA IL RILIEVO DEL
TEMPO;



IRRILEVANZA DELLA
PROPRIETÀ;




CRITERIO IDENTIFICATIVO
(CORRISPONDENTE AL
PATRIMONIO DI VALORI E
TRADIZIONI);



CONSAPEVOLEZZA
DELL'EVOLUZIONE E
DELL'IMPORTANZA DELLA
PERCEZIONE SOCIALE!



LEGAME CON L'AMBIENTE;



RILEVANZA DELLE PERSONE
E DEI LUOGHI.

Il concetto di «patrimonio» culturale in Faro

“patrimonio culturale”
(art. 2, lett. a)

non elitario bensì **accessibile e condiviso**, come “risorsa” (in senso **economico, sociale e ambientale**) per una **società democratica** e lo **sviluppo sostenibile**, nel rispetto della **diversità e della qualità della vita**

ontologicamente **intriso della storia della comunità** e corrispondente alle **logiche dei “beni comuni”**, in una prospettiva meno materialistica e più concentrata sulla dimensione identitaria

alla società civile un ruolo fondamentale nella **produzione, gestione e valorizzazione** delle risorse culturali

L'eredità «comune» dell'Europa

- *Le Parti convengono nel promuovere la comprensione dell'eredità comune dell'Europa che consiste in:*
- a. tutte le forme di eredità culturale in Europa che costituiscono, nel loro insieme, un **fonte condivisa** di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività; e,
- b. gli ideali, i principi e i valori, derivati dall'esperienza **ottenuta grazie al progresso e facendo tesoro dei conflitti passati**, che promuovono lo sviluppo di una **società pacifica stabile**, fondata sul rispetto per i **diritti dell'uomo**, la **democrazia** e lo **Stato di diritto**.

La cultura è
connessa con

il progresso

la pace (tesoro
dei conflitti,
società pacifica)

i diritti
dell'uomo

Democrazia
stato di diritto

Il singolo

ha **diritto** a trarre beneficio dall'eredità culturale

ha **diritto** di contribuire al suo arricchimento

ha la **responsabilità** di rispettare parimenti la propria e l'altrui eredità culturale e, di conseguenza, l'eredità comune dell'Europa

soggetti alle limitazioni necessarie a in una società democratica, per la protezione dell'interesse pubblico e degli altrui diritti e libertà

più in generale la convenzione propone:

- un approccio integrato alle politiche che riguardano la diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica
- una valorizzazione dei processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione dell'uso del territorio
 - **uso sostenibile dell'eredità culturale**
 - inserimento della cultura nei procedimenti di formazione

Cenni alla disciplina dell'Unione Europea i trattati

Trattato di Roma del 1956 istitutivo della Comunità Economica Europea

- la **circolazione** dei beni può trovare eccezione nelle esigenze di tutela del patrimonio "*artistico, storico o archeologico nazionale*"

Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992

- "*La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune*" (la tutela della cultura è compito della comunità, pur nel rispetto delle diversità)



**Regolamento
CEE 3911/92**

controll
sull'usc
cultural
comunit



**Direttiva
93/7/CEE**

Restituz

Programmi europei di promozione: A
Caleidoscopio, Europa 2000



Grazie



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**Scuola di
Studi Umanistici e
della Formazione**

INDIVIDUAZIONE DEI BENI CULTURALI

Corso di «Legislazione dei beni culturali»

**Corso di laurea in
STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI,
ARCHIVISTICI E LIBRARI**

Davide Gambetta

Lezi

Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

Superare la frammentarietà e dare unità alla materia.


Parte I - Disposizioni generali (Art. 1-9)

Parte II - Beni culturali (Art. 10-130)

Parte III - Beni paesaggistici (Art. 131-159)

Parte IV - Sanzioni (Art. 160-181)

Parte V - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrate in vigore (Art. 182-184)



La parte seconda del Codice, dedicata ai “beni culturali” in senso stretto, è divisa proprio in **due titoli**:

- il **primo** dedicato alla tutela e
- il **secondo** alla fruizione e valorizzazione.

E l'attività di GESTIONE?




Codice dei Beni Culturali e del paesaggio:

- **“La tutela e valorizzazione patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio a promuovere lo sviluppo della cultura.”**

Tutela


- “La tutela consiste nell'esercizio delle **funzioni** e nella disciplina delle **attività** dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad **individuare** i beni costituenti il patrimonio culturale ed a **garantirne** la protezione e la **conservazione** per fini di pubblica fruizione.”

- (art. 3 del Codice)



Attività

(tipizzata, ossia ne sono individuati
specificamente i contenuti)



Tutela

- riconoscere,
- proteggere
- e conservare

un bene del patrimonio culturale **in vista** della fruizione pubblica.

La tutela inizia dall'individuazione del bene culturale

Attività conoscitiva: studio e accertamento delle qualità culturali intrinseche

Individuazione del bene da parte di enti e amministrazioni altamente specializzate (Ministero) che utilizzano dati e valutazioni scientifiche

Atto dichiarativo con effetti costitutivi: regime normativo di difesa TUTELA


Una premessa: l'attualità del «metodo» della dichiarazione

Richiede, salve le tutele presuntive e cautelare, un atto accertativo per attivare il regime di protezione.

L'idea risale fin ai «cataloghi» di inizio 1900: regge ancora oggi concettualmente?


Per parte della dottrina dovrebbe optarsi per un metodo improntato alla **realtà**, senza accertativi.

**Dopo
l'individuazione
del bene**



Tutela

protezione e conservazione
garantire l'integrità, l'efficacia fun
e l'identità del bene



cura e ripristino
restituire integrità e valore culturale
(restauro, sent. Corte Cost. n. 9/2010)

Individuazione del bene culturale

Sostanziale



qualità **intrinseca**, che prescindono da qualsiasi riconoscimento normativo o amministrativo

Giuridica



alle **condizioni** previste dall'ordinamento e talvolta alla presenza di appositi **procedimenti** amministrativi

- Un bene culturale dal punto di vista sostanziale può non essere tale dal punto di vista giuridico?
- E viceversa?



Accertamento della natura culturale del bene



il bene lo è già da prima per la sua qualità intrinseca
«ESPLICITAZIONE»

Accertamento **CON EFFETTI COSTITUTIVI**
attiva infatti la tutela del codice

Differenti discipline

- Per i beni indicati nei primi due commi, che appartengono di solito a soggetti pubblici, le norme di protezione si attivano automaticamente FINO A QUANDO non intervenga una EVENTUALE verifica negativa di interesse culturale.

VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE

- Per i beni indicati nel terzo comma, necessario un atto formale che li riconosca come beni culturali.

DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE


Semplice
● interesse

Particolarmente importante
perché comporta un bilanciamento con altri interessi.

Art. 10, primo comma

BENI

- appartenenti allo **Stato**, alle **regioni**, agli **altri enti pubblici territoriali**, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a **persone giuridiche private senza fine di lucro**, ivi compresi gli **enti ecclesiastici civilmente riconosciuti**
- presentano **interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico**



automaticamente
culturali per legge
senza necessità di
previo
provvedimento con
cui
ne riconosca la
natura

**Superato il sistema
degli elenchi.**


In conclusione, sono tutelati automaticamente i beni

- proprietà di **soggetti pubblici, privati senza fine di lucro ed ecclesiastici;**
- **interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;**
- opera di autore **non più vivente;**
- risalgano a oltre un **settantennio.**

Art. 10, secondo comma

- 2. Sono inoltre beni culturali:
 - a) **le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico**;
 - b) **gli archivi e i singoli documenti** dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
 - c) le **raccolte librerie delle biblioteche** dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.


Art. 10, secondo comma: categorie tutelate automaticamente



- raccolte di musei,
 - pinacoteche,
 - gallerie, archivi e singoli documenti,
 - raccolte librerie,
- sempre che siano in proprietà di **enti pubblici e abbiano pregio.**

Tutela

- Automatica
- immediata
- preventiva



salvo verifica di interesse
culturale

Svolgimento delle verifiche di interesse culturale

- Accordo tra Mibact e Agenzia del Demanio del 2004: inoltro delle schede e svolgimento delle verifiche di interesse culturale (VIC).
- DM 2006 e 2007 modalità di trasmissione di elenchi e schede.

Art. 10, terzo comma



Beni tutelati soltanto in caso di **dichiarazione interesse culturale**, ma prima che intervenga Ministero può disporre con appositi provvedimenti misure **cautelari e preventive**.

La diversa intensità dell'interesse richiesto

Beni di cui
al comma 1
in proprietà
«pubblica»*

Interesse culturale
(declinato nelle forme
indicate dal Codice)

Beni in
proprietà
privata

La DIC richiede una
intensità «qualificata»
dell'interesse culturale
come si evince
esaminando le singole
ipotesi previste dalla
norma

* *Recte Stato*, regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ente ed istituto pubblico e persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

- TAR LIGURIA, Sez. 1^a – 30 aprile 2013, n. 737

Il codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs. n. 42/2004, mentre definisce senz'altro "beni culturali" – come tali soggetti ex lege a tutela – quelli appartenenti ad enti pubblici o privati senza fini di lucro "che presentano interesse artistico" (art. 10 comma 1), con riguardo ai beni appartenenti a soggetti privati diversi (persone fisiche e/o società commerciali) richiede invece un'apposita dichiarazione dell'interesse culturale (art. 13), che accerti, nel bene che ne forma oggetto, la sussistenza di un interesse artistico "particolarmente importante" (art. 10 comma 3 lettera a). Dunque, nel caso di beni appartenenti a privati, ai fini dell'assoggettamento a tutela il codice dei beni culturali postula – all'evidente fine del contemperamento con il sacrificio imposto al privato – un grado più elevato ("particolarmente importante") dell'interesse artistico, della cui prevalenza in concreto la dichiarazione ex art. 13 deve dare conto con specifica motivazione.


Attenzione! Quale significato dare alla parola «ambientali»?

Art. 10, terzo comma



- a) cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico **particolarmente importante**, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b) gli archivi e i singoli documenti;
- c) le raccolte librarie;
- d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria, della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

Art. 10, terzo comma



d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un **interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;**

e) le **collezioni** o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari **caratteristiche ambientali, o di rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica**, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

Anche quando la natura del soggetto successivamente muti! (art. 13, comma 1)

La clausola limitatrice e il ruolo del tempo (art. 10, comma quinto)

Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, **non sono soggette** alla disciplina del presente titolo

- le **cose indicate al comma 1** e
- al **comma 3, lettere a) ed e)**,

che siano opera di **autore vivente** o la cui **esecuzione risalga ad oltre settanta anni**,

nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis)
(**eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione**), che siano opera di autore vivente la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.



Mauro Cupone, in esposizione al MACRO



Sui beni numismatici


- Oggi la rilevanza culturale è veicolata (lettera e), prima l'intervento correttivo del 2006 degradava in certa misura le modalità di tutela dei beni culturali minori, essendo rimesso anche al proprietario di valutarne il grado dell'interesse culturale, ricorrente in assenza della serialità e ripetitività.
- Oggi è sufficiente RARITA' o PREGIO.

Art. 10, quarto comma



MOBILI

- a) le cose che interessano la **paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;**
- b) le cose di interesse **numismatico;**
- c) **manoscritti, autografi, carteggi, nonché libri, stampe e incisioni;**
- d) le **carte geografiche e spartiti musicali;**
- e) **fotografie**, con relativi negativi e matrici, pellicole cinematografiche e altri supporti audiovisivi.



IMMOBILI

- f) le **ville, i parchi e i giardini;**
- g) le **pubbliche piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;**
- h) **siti minerari;**
- i) le **navi e i galleggianti;**
- l) le **architetture rurali.**

Articolo 11

Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela (1)

1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: (2)

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1; (3)

b) **gli studi d'artista**, di cui all'articolo 51;

c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4; (4)

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37; (5)

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c); (6)

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2; (7)

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c); (8)

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

Procedimenti per la valutazione dell'interesse culturale

natura
tecnica



competenza del Ministero, che opera con personale altamente specializzato sulla base di relazioni e approfondimenti di carattere scientifico.



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Segretariato regionale per l'Emilia-Romagna

Commissione regionale per il Patrimonio culturale

Identificazione del Bene

Denominazione	Palazzo Scola Camerini
Regione	EMILIA-ROMAGNA
Provincia	FERRARA
Comune	FERRARA
Sito in	Via Ercole I d'Este nn. 24-26
N.C.T./N.C.E.U.	Foglio 381 particelle 359 e 360

Relazione Storico-Artistica

Palazzo Scola Camerini è collocato lungo corso Ercole I d'Este, di fronte a Palazzo Diamanti; chiuso ai lati da Palazzo Turchi di Bagno e dal Palazzo di Giulio d'Este; per la conformazione a C con corte aperta sul profondo giardino.

Il palazzo sorge lungo la via concepita dal duca Ercole I quale asse portante della città, l'addizione avviata nel 1492. Come raccontano le cronache del tempo il duca in persona oltre a valutare e a incentivare l'edificazione dei primi edifici residenziali dei membri dell'aristocrazia estense, dei nobili e dei personaggi di maggiore rilevanza che aderirono al magnifico progetto di espansione. In prossimità del quadrivio determinato dalla via degli Angeli (odiermo corso d'Este) e dalla via de' Prioni (odiermo asse di Porta Mare-Porta Po), furono edificati i palazzi di rappresentanza delle famiglie più prestigiose: Sigismondo d'Este, Francesco da Castello, Bevilacqua e Aldobrandino Turchi. Immediatamente a ridosso di quest'ultimo, si pone il palazzo costruito da Gasparo Macchisvelli-Dalle Frutta sul finire del XV secolo. Questo palazzo doveva seguire i canoni dell'edilizia palaziale quattrocentesca ferrarese, ancora leggibile nel prospetto principale; un androne aperto su di un'ampia loggia, alcuni vani laterali e il corpo scala serviva il salone delle feste al piano nobile e i vani di residenza.

Nel corso dei secoli i passaggi di proprietà interessano varie famiglie nobili come i Muzzarelli, gli Arrigoni e il conte Pietro Nappi, dal quale l'edificio passa in eredità a Pompeo Azzolino che lo vende nel 1829 a Silvestro Camerini (rogito del notaio Luigi Bonetti del 1829). Una perizia descrive il palazzo nel 1689, quando passò in proprietà dal marchese Pompeo Arrigoni, come decadente e quasi in rovina. Nel 1747, durante la proprietà della famiglia Nappi, l'incisore Andrea Bolzoni rappresenta un palazzo con prospetto alto e parallelo alla via degli Angeli, e tre corpi di fabbrica più bassi e di servizio a una corte chiusa, dalla quale si accedeva a un profondo giardino che si estendeva fino alla via Borgo dei Leoni.

Caratteristiche dei procedimenti

- **avvio d'ufficio o su istanza;**
- **richiedono la partecipazione di soggetti interessati;**
- **si concludono con un provvedimento espresso che può essere oggetto di impugnazione;**

Dichiarazione di interesse culturale

- riguarda i beni indicati nel **terzo comma dell'art. 10**, di proprietà privata.
- **accerta formalmente la sussistenza dell'interesse culturale "particolarmente importante"**.
- è emessa all'esito di un **procedimento istruttorio in contraddittorio**.

Il procedimento

Eventuale richiesta
motivata degli enti locali
(determina obbligo) o
d'ufficio



Avvio
da parte del
soprintendente
(diverso da chi adotterà)



Indica:
elementi di identificazione
e di valutazione della co



Può applicare misure
cautelari e provvisorie



Notifica agli interessati
(coloro i quali hanno
rapporti di APPARTENENZA,
non solo proprietà) anche
collettivamente se
necessario



termini per le osservazioni

Dichiarazione di interesse culturale

Provvedimento



Adottato dal **Segretario Regionale** su delibera della **Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale** (prima dal **Direttore Regionale** e prima ancora dal **DG del Ministero**)



accerta la natura culturale bene,
stabilisce **norme e prescrizioni** per garantirne la tutela
non incide sulla proprietà



Ricorso amministrativo
Legittimità e Merito
Sospende gli effetti ferme cautele



Decisione del Capo Dipartimento, silenzio rigetto



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10635 del 2017, proposto da

Fondazione Jangl Privatstiftung, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Torchia, Manlio Frigo, Alberto Saravalle, con domicilio eletto presso lo studio Luisa Torchia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Bruno Buozzi;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Silvana Norsa, Giulia Pesaro, Laura Pesaro non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Soprintendente archivistico e bibliografico della Lombardia n. 15-2017 del 29.8.2017, di dichiarazione dell'interesse culturale del manoscritto medievale contenente la traduzione dall'arabo all'ebraico della "Guida dei perplessi", opera di Mosé Maimonide, notificato alla ricorrente con nota della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia prot. 4091 del 29.8.2017;

del decreto del Direttore generale Archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rep. 574 del 27.9.2017 e relativi allegati, con cui è stato esercitato il diritto di prelazione sul manoscritto medievale contenente la traduzione dall'arabo all'ebraico della "Guida dei perplessi", notificato alla ricorrente in data 18.10.2017;

della nota del Segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 14024 del 16.10.2017, e dell'allegato parere dell'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 30632 del 16.10.2017, notificati alla ricorrente in data 17.10.2017, con cui è stata comunicata la cessazione dell'efficacia dell'accordo-quadro stipulato ai sensi dell'art. 11, della legge n. 241 del 1990, in data 23.5.2017;

della nota del Direttore generale Archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. n. 14006 del 6.9.17 e relativi allegati, che ha disposto il trasferimento coattivo da Torino a Roma del manoscritto medievale contenente la traduzione dall'arabo all'ebraico della "Guida dei perplessi", non notificata né comunicata alla ricorrente;

nonchè per la condanna alla restituzione del Manoscritto alla legittima proprietaria, nonchè per la condanna al risarcimento dei danni, subiti e subendi dalla ricorrente, come determinati in corso di causa;



Verifica di interesse culturale

- riguarda i beni indicati nel **primo comma dell'art. 10**, di proprietà pubblica, di provenienza senza scopo di lucro e istituzioni ecclesiastiche;
- **regolato da indirizzi generali del Ministero**
- **avviato d'ufficio o su istanza;**
- **accerta se sussiste un effettivo, attuale e concreto interesse culturale;**
- **procedimento analogo alla dichiarazione di interesse culturale;**

Esito della verifica

Positiva
(sussiste
interesse)



effetti della
dichiarazione di
interesse



definitiva
applicazione
regime di tutela

Negativa
(non sussiste
interesse)



il bene perde la sua
qualità culturale



il regime di tutela
viene meno e
può seguire lo
sdemanializzazio

VIC NEGATIVA

Identificazione dei beni	
Denominazione	n. 2 reliquiati stradali
Comune	Borghetto Santo Spirito (SV)
Indirizzo	S.P. 60 Borghetto - Bardineto
Dati catastali:	
Foglio catasto	2 C.T.
Particelle	adiacente mapp. 846
Comune	Savona
Indirizzo	S.P. 12 Savona - Altare
Dati catastali:	
Foglio catasto	33 C.T.
Particelle	adiacente mapp. 101 - 107
Motivazioni	
I reliquiati stradali, sulla base della documentazione fornita, non presentano caratteri o manufatti di rilevanza storico-artistica.	
Cautele	
=====	

L'alienazione dei beni in oggetto non necessita di ulteriori pareri di competenza.
Sarà cura di questo Ufficio completare le procedure informatiche previste dal Decreto Dirigenziale 06/02/2004 e s.m.i.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso:

- amministrativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per motivi di legittimità e di merito, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto, ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs.42/2004 e s.m.i.;
 - giurisdizionale avanti il T.A.R. Liguria, per l'annullamento dell'atto ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 D.lgs. 104/2010 entro 60 giorni dalla comunicazione;
 - straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, entro 120 giorni dalla data di comunicazione del presente atto.
- E' altresì consentita la proposizione di azione di condanna nei modi e nei termini previsti dall'art. 30 dell'Allegato 1 D.lgs. 104/2010.

Il Coordinatore dell'Ufficio Tutela Beni Culturali
Arch. Costanza Fusconi

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA LIGURIA
IL SEGRETARIO REGIONALE
Dott.ssa Elisabetta Piccioni

Riccardo Senarega
Tel. 010/2488061
riccardo.senarega@beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

SECRETARIATO REGIONALE PER LA LIGURIA

UFFICIO TUTELA BENI CULTURALI

PROVINCIA DI SAVONA

SAVONA
Nr.0028760 Data 05/06/2018
Tit. 007.003.004 Arrivo

Prot. e
Class

MIBACT-SR-LIG
ARCHPROT
0002469 29/05/2018
Cl. 34.07.01/1.91

Genova

Alto
Provincia di Savona
Via Sormano, 12
17100 SAVONA

e p.c.
Soprintendenza Archeologia belle arti e
paesaggio della Liguria
Sede

Oggetto: BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) e SAVONA - n. 2 reliquiati stradali.

Verifica dell'interesse culturale ai sensi dell' art. 12 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Proprietà: Provincia di Savona.

In riscontro alle richieste di codesto Ente di verifica dell'interesse culturale ex art. 12 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. relative ai beni in oggetto, pervenute a questo Segretariato Regionale con nota prot. 986 del 02/03/2018, secondo le procedure previste dal Decreto Dirigenziale 06/02/2004 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 22/01/2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione*, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Dirigenziale interministeriale 06/02/2004 e s.m.i. riguardanti la verifica dell'interesse culturale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29/08/2014, n. 171, *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89 e, in particolare, gli artt. 32 e 33*, istituendo la Commissione regionale per il patrimonio culturale ne definiscono composizione e compiti;

Visto il Decreto del Direttore Generale Bilancio del MiBACT in data 23/03/2018, con il quale è stato conferito all'ingegnera Dott.ssa Elisabetta Piccioni l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario Regionale per il Patrimonio Culturale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Liguria;

Vista l'istruttoria della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio della città metropolitana di Genova, delle provincie di Imperia, La Spezia e Savona prot. 10823 del 16/05/2018;

Vista la documentazione agli atti;

Assunta la deliberazione della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Liguria nella seduta del 17/05/2018, si dichiara che i beni immobili di seguito descritti

NON PRESENTANO I REQUISITI DI INTERESSE

previsti dal D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e sono pertanto esclusi dalle disposizioni di tutela Parte Seconda - Titolo II del decreto stesso per le seguenti motivazioni:

UN ALTRO ESEMPIO: IL PALAZZO SCOLA CAMERINI

- È in uso alla questura, in mano pubblica,
- risale al XVI secolo e dunque si presume
- Bene culturale.
- Inizia il procedimento di VIC.





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
 Segretariato regionale per l'Emilia-Romagna
 Commissione regionale per il Patrimonio culturale

Vista la delibera di dichiarazione di interesse culturale espressa nel verbale della seduta del 02/03/2016 della Commissione Regionale per il patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna;

Ritenuto che l'immobile

denominato **Palazzo Scuola Camerini**
 Regione EMILIA-ROMAGNA
 Provincia di FERRARA
 Comune di FERRARA
 Sito in Via Ercole I d'Este
 Numero civico 24-26

distinto al N. C. T./ N.C.E.U. al foglio 381, particelle 359 e 360, confinante con gli immobili distinti al foglio 381, particelle 344, 352, 357, 358, 367, 369, 371, 378 e con l'area pubblica denominata Via Ercole I d'Este, come dalla allegata planimetria catastale, presenta interesse storico-artistico ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 per i motivi contenuti nella relazione storico artistica allegata;

DECRETA

che l'immobile denominato **Palazzo Scuola Camerini**, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse storico artistico ai sensi degli artt.10, comma 1, e 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto, che rinnova e sostituisce il pregresso provvedimento citato nelle premesse; lo stesso decreto, con il quale il bene rimane sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel Decreto Legislativo 42/2004, sarà notificato, in via amministrativa, ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto e al Comune di Ferrara.

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia del Territorio - servizio pubblicità immobiliare dalla competente Soprintendenza ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo alla Direzione Generale Belle arti e paesaggio, ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata con il Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i.

Bologna, 15/03/2016

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE
 Dott.ssa Sabina Masini, Segretario regionale



TC / PFR



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
 Segretariato regionale per l'Emilia-Romagna
 Commissione regionale per il Patrimonio culturale

Planimetria allegata

Identificazione del Bene

Denominazione **Palazzo Scuola Camerini**
 Regione EMILIA-ROMAGNA
 Provincia FERRARA
 Comune FERRARA
 Sito in Via Ercole I d'Este nn. 24-26
 N.C.T./N.C.E.U. Foglio 381 particelle 359 e 360



* parte dell'edificio riedificata nel 1959 sul sedime antico

Visto: IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE
 Dott.ssa Sabina Masini, Segretario regionale



TC / PFR



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

Ritenuto che l'immobile

Denominato	Ex scuola elementare La Romola ed ex deposito acquedotto
Provincia di	Firenze
Comune di	San Casciano in Val di Pesa
Sito in	Via della Chiesa
Numero civico	snc

Distinto al N.C.E.U al Foglio n. 7 part. 101

confinante con Foglio n. 7 part. A, 102, 352, 419 e con Via della Chiesa, come dalla allegata planimetria catastale, presenta interesse ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. in quanto possiede i requisiti di interesse storico-artistico per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata;

DICHIARA

il bene denominato "Ex scuola elementare La Romola ed ex deposito acquedotto" meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, di interesse ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., in quanto possiede i requisiti di interesse storico-artistico e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante della presente dichiarazione che verrà notificata ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

La presente dichiarazione è trascritta presso la competente Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso la presente dichiarazione è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.. Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE
SEGRETARIO REGIONALE
dott.ssa Giorgia Maratori

Firenze, 13 SET 2017



DECRETA

lo studio d'artista della pittrice Bonaria Manca, così come individuato nelle ... provvedimento, è dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi degli art. ... e 51 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e, come tale, è sottoposto a tutte le ... contenute nella norma. Lo studio d'artista viene pertanto reso inamovibile dall'apparato ... sito all'interno dell'immobile denominato "Casale Manca", ubicato in Via Tuscanese ... fabbricati del Comune di Tuscania (VT) foglio 27, particella 697, sub 2.

La planimetria dell'appartamento, la relazione storico-artistica, l'elenco delle opere ... dell'abitazione e la documentazione fotografica esemplificativa allegate costituiscono ... presente decreto che sarà notificato, in via amministrativa, a cura della Soprintendenza ... Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ai destinatari ... di notifica ed al Comune di Tuscania, e avrà efficacia anche nei confronti di ogni ... possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso: a) amministrativo ... Beni e le Attività Culturali, per motivi di legittimità e di merito, entro 30 giorni dalla ... dichiarazione, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.; b) giurisdizionale ... competente, secondo le modalità di cui agli articoli 29 e seguenti del D.Lgs. 2 luglio 2002 ... ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 ... rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente dichiarazione ... ricorso amministrativo di cui alla lettera a), qualora si opti per la preventiva presentazione

Roma,

MIBACT-SR-LAZ
REP. Decreti
19/11/2015 N° 65/2015

per il Lazio * Segretario
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE
IL SEGRETARIO REGIONALE
Dott.ssa Daniela Po
Daniela Po

Studio d'artista (art. 51)

luogo fisico in cui un artista si è dedicato alle proprie **attività creative**, tutelato non soltanto preservare una traccia della vita dell'artista, ma una testimonianza concreta delle **condizioni materiali in cui si sono formate le sue opere.**



Tutela dello studio d'artista

**Interesse culturale
particolarmente
importante**



Accertato valutando:


- beni materialmente presenti
- valore storico
- contesto di riferimento



divieto di

- **modificare la destinazione d'uso dello studio**
 - **rimuoverne il contenuto**

Catalogazione dei beni culturali



Il Catalogo rispetto al passato

Prima aveva efficacia costitutiva
nel senso che il mancato
investimento rilevava

Ora mero censimento

Collaborazioni per studi e ricerche

Art. 17 del
Codice



Ministero e regioni possono
collaborare con università



- studi
- ricerche
- iniziative scientifiche
- programmi comuni
in tema di catalogazione.



Grazie



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**Scuola di
Studi Umanistici e
della Formazione**

LA TUTELA

Corso di «Legislazione dei beni culturali»


Corso di laurea in

**STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI,
ARCHIVISTICI E LIBRARI**

Davide Gambetta

Lezi

6



Conservazione


- “**coerente, coordinata e programmata** attività di **studio, prevenzione, manutenzione e restauro**”
- (art. 29)

- È un **obbligo** per i **proprietari** di beni culturali pubblici e privati (art. 30) per la funzione **sociale** della cultura.


Attività di studio

Ricostruire

- **caratteristiche**
 - **storia**
- del bene




individuare consapevolmente le **metodologie** necessarie per proteggerlo, conservarlo ed eventualmente restaurarlo



Diagnosi
stato

Conservazione



Intervento

Per la Commissione Franceschini è il punto necessario di inizio per la tutela intelligente del bene.

Sezione II - Misure di conservazione

Articolo 29 - Conservazione

Per prevenzione:

**LIMITARE IL RISCHIO
al bene culturale
NEL SUO CONTESTO.**

Per manutenzione:

**CONTROLLO, INTEGRITA' ED
EFFICIENZA FUNZIONALE** del
bene e delle sue parti.

Per restauro:

**INTERVENTI DI INTEGRITÀ
RECUPERO** del bene, alla
protezione ed alla trasmissione
dei suoi valori culturali.

Competenza riservata!

Esaminiamole ora nel dettaglio.

Attività di prevenzione

neutralizzare eventuali
fattori di rischio cui è
esposto il bene culturale

limitare il **naturale degrado**
della sua struttura fisica




Attività di manutenzione

- controllo delle condizioni del bene per il mantenimento della sua integrità, efficienza funzionale e identità

Manutenzione

**Carta del
Restauro del
1987
(no cogente)**



“mantenere le cose di **interesse culturale** in **condizioni ottimali di integrità e funzionalità**, **specialmente dopo** che abbiano **subito** **interventi**”

**Regolamento
Commissione
Ballardini**



“la manutenzione consiste in una serie di **operazioni tecniche periodiche** volte a **mantenere i caratteri storico-artistici** e la **materialità del manufatto** garantendone la **conservazione**”

Restauro



- **Competenza**
- **Consapevolezza**




Recupero attivo del bene
ripristino delle sue parti
nel rispetto dell'originale



**Invasivo (manipolazione
del bene)**

Modalità

**Valutazioni
scientifiche**



non mettere a rischio

- integrità strutturale
- identità
- ontologia culturale


**Competenze
tecniche**



La cattiva esecuzione
rischia di compromettere
il bene.

Professionisti del restauro

Professionisti



Riserve di competenza




Formazione specifica (scuola)

Sono professioni regolamentate, soggette a specifica disciplina **restauro beni culturali** e **tecnico del restauro di beni culturali**.


Restauri complessi

**Ministero e Regioni con
istituzioni universitarie
e altri soggetti**



**Centri di studio
per restauri complessi**


Istituzioni estere



Uscita temporanea

Art. 19

Soprintendenza



Ispezione



**verifica stato
Conservazione,
ma anche esistenz**

Violazioni della tutela

Sono reati penalmente sanzionati.

Demolizione: scomposizione della cosa da far perdere identità;

Rimozione: spostamento del bene dal suo luogo;

Modificazione: alterazione che comporti la perdita di una caratteristica;

Uso illecito: quando sia incompatibile.

Contraffazione: riproduzione illecita, ne compromette l'identità e provoca un danno alla certezza dei rapporti giuridici e all'autenticità.

Disciplina degli interventi (artt. 20




**Volontà del
proprietario**




**Imposti p
interesse
pubblico**

DIVIETO



Interventi vietati (art. 20)

- Distruzione
- Deterioramento
- Danneggiamento



Usi

- **incompatibili** con il loro carattere storico-artistico;
- **tali da recare pregiudizio** alla loro conservazione.



- **principio generale**
- **conservazione dei beni culturali non soltanto nella loro integrità fisica, ma anche quanto a funzione e identità (modalità di utilizzo)**

Archivi



Divieto di smembramento




il valore del bene
non dipende dai singoli documenti
ma dalla loro **organica unione**

Interventi soggetti ad autorizzazione

Richiesta con

- **descrizione tecnica**
- **progetto analitico**




Soprintendente



Procedimento, con
valutazioni tecnico scientifiche

AUTORIZZAZIONE

- **prescrizioni**
- **No durata (ma 5 anni)**
- **Valuta necessarietà**




Contributi statali



Interventi urgenti (art. 27)

**Assoluta
urgenza**




Interventi indispensabili



Iniziare senza previa autorizzazione

**Comunicazione alla
soprintendenza**



**autorizzazione
postuma**

Interventi imposti (art. 32)



Contro o comunque senza la volontà del proprietario



il Ministero può

- **imporli**
- **provvedere direttamente**


Interventi imposti su beni pubblici

Beni dello Stato



eseguiti direttamente dall'amministrazione


Beni di altri enti pubblici



intesa nell'ambito accordi pluriennali

Interventi imposti su beni di proprietà privata

Soprintendente



Proprietario, possessore o detentore


- comunicazione di **avvio** del procedimento
- **relazione** tecnica



- natura dell'intervento
- motivazioni

Interventi imposti su beni di proprietà privata

Soprintendente



Procede **in proprio** agli interventi

Se ritiene opportuno, ad esempio

- particolare **specializzazione**;
- **monitoraggio** costante.




Assegna **un termine** per la presentazione di un progetto.

Se il progetto non viene presentato



Esegue il Ministero proprio.


Se il progetto viene presentato



Il Ministero approvarlo o respingerlo.

Il progetto


**Se il progetto è
approvato**




Il Ministero

- fissa il **termine**;
- indica le **prescrizioni**

Se il progetto è **respinto**



Se il progetto è approvato ma non viene rispettato **il termine di esecuzione dei lavori**



Se in corso d'opera non vengono rispettate **le prescrizioni impartite**



**Il Ministero
procede
proprio.**

Se urgenza



**Il Ministero adotta
misure conservative
necessarie.**

Interventi imposti



Interessi pubblici




Incremento patrimoniale

Le spese sono sopportate dal proprietario

Spese per interventi imposti

**Contributi o
fondi**




**obbligo di rendi
accessibile (convenzioni)**




Convenzione

Potere di vigilanza


**Violazione norme in materia di
interventi**



Interventi vietati




**Violazione prescrizioni
di tutela**



**Sospensione
dei lavori
(reato)**

Potere di inibitoria



Beni in attesa di essere sotto

- Verifica interesse culturale
- Dichiarazione interesse cu



ALTRE FORME DI TUTELA

Tutela dei beni mobili (art. 43)

Ministero



Custodia in pubblici istituti



**garantirne la sicurezza e la
conservazione**

Prestiti di beni mobili per mostre ed esposizioni

Autorizzazione ministeriale


Garantire conservazione e fruizione pubblica

- Assicurazione
- Assunzione di responsabilità dello


Modalità compatibili tutela

Publicità

- Beni immobili
- Aree di interesse
- Strade attigue
- Ponteggi



**Autorizzazione
del
soprintendente**



**compatibilità
la natura
culturale:**


- Aspetto
- Decoro
- Fruizione

Divieto di distacco



elementi decorativi degli edifici, ossia:

- affreschi,
- stemmi,
- graffiti,
- lapidi,
- iscrizioni,
- tabernacoli.



- quando sono per sé **culturali**
- anche se **visibili**



Tutela **INDIRETTA**

Tutela INDIRETTA



Riguarda il **CONTESTO**
ossia la cornice spaziale e naturalistica



**Condizioni perché il valore del
bene possa esprimersi**

Il Ministero ha facoltà di prescrivere
*«le distanze, le misure e le altre
dirette ad evitare che sia messa in
l'integrità dei beni culturali immobili
danneggiata la prospettiva o la luce
siano alterate le condizioni di ambiente
decoro»*

Tutela indiretta

**Forma plastica
di protezione**



**Ministero detta le prescrizioni
caso per caso e provvede
alla vigilanza (art. 18).**




contesto

- **naturale,**
 - **morfologico e**
 - **Antropologico**
- Prospettiva e luce
DA e VERSO (coni visuali
invertiti)**

Avvio del procedimento

Comunicazione
di avvio del
soprintendente



Notifica o, se numerosa,
altra forma di pubblicità
per i proprietari,
possessori e detentori
di beni su cui le
**prescrizioni di tutela
indiretta** saranno
destinate ad incidere

Effetti cautelari
(divieto di modifica parti
interessate da prescrizioni)



Bilanciamento

Secondo la giurisprudenza
è necessario avere riguardo
unicamente all'interesse
pubblico, valutando
secondo discrezionalità
tecnica

Secondo certa dottrina
occorre bilanciare con
gli interessi, compresi quelli
del privato

Le sanzioni

- La violazione delle norme sulla tutela, conservazione e circolazione dei beni culturali può determinare l'applicazione di sanzioni amministrative e penali.
- Di recente è intervenuta la **Legge 9 marzo 2022, n. 22**.

Rialloca nel Codice penale le previsioni di reato del Codice dei beni culturali

Innalza le pene e prevede una aggravante qualora l'oggetto di reati comuni siano i beni culturali, misure cautelari (confisca)

prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati culturali

Furto di beni culturali

Ricettazione di beni culturali

Devastazione e saccheggio di beni culturali

Violazione delle norme sulla circolazione dei beni culturali

Distruzione, dispersione

Uscita illecita

L'ordine di reintegrazione (art. 160)

Bene culturale subisce un danno per effetto della mancata conservazione



Ministero ordina al responsabile di eseguire a sue spese le opere necessarie


Se non è possibile

- Condanna a una somma pari al valore della cosa perduta


Se non ottempera all'ordine

- Il Ministero esegue in danno

Beni di interesse religioso




- Appartenenti a enti e istituzioni delle confessioni
 - **Valore dal punto di vista religioso**



- **Esercizio del culto**
- **Sensibilità dei fedeli**

Beni di interesse religioso

**Ministero
Regioni**




**INTESA con
istituzioni
della
confessione**

«relativamente alle esigenze di culto»

**Osservatorio centrale per i beni di interesse religioso,
con composizione paritetica.**

Interventi

- **Protocolli**
- **Accordi**
- **Intese**



- **Programmazione**
 - **Esecuzione**
 - **Monitoraggio**
- interventi**

- È previsto un meccanismo per la risoluzione di eventuali conflitti a livello periferico, con remissione delle valutazioni all'intesa tra **Segretario Generale e Presidente della CEI**.


Chiesa Cattolica

Ministero e CEI


Intese

DPR n. 571/1996

DPR n. 189/2000



Collaborazione



- programmi pluriennali
 - procedure condivise
- per interventi sui beni

Intesa tra Mibact e CEI del 26 gennaio 2005

Inventariazione e catalogazione.

Mantenimento nel luogo originario o deposito presso musei.

Garanzia di accesso e visita

Vescovo presenta ai soprintendenti programma di interventi e richieste di rilascio di autorizzazioni


Altri accordi

**Protocollo
Ministero - CEI
4 dicembre 2014**



sicurezza e salvaguardia
patrimonio culturale in ca
calamità naturali

**Accordo
del 26 ottobre 2016**



valorizzazione e integr
dei Musei ecclesiastici n
Sistema museale naziona

Archeologia preventiva

Art. 28, comma quarto.

In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente.

Si applica ai lavori disciplinati dal Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016) e ha lo scopo di fornire una valutazione su entità del rischio archeologico, per bilanciare l'interesse alle opere e quello alla protezione del patrimonio culturale archeologico.


Disciplina generale (art. 25 Codice dei contratti, n. 50 del 2016, oggi sostituito)

- 1. [...] le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea in specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. [...]
- 2. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. [...]
- 3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguenti. [...] (ricorribile gerarchicamente)
- 6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. [...]

Non si applicano ad aree e parchi archeologici.

- 8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità: a) esecuzione di carotaggi; b) prospezioni geofisiche e geochimiche; c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.
- 9. La procedura si conclude [...] con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente [...] La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati e le conseguenti prescrizioni: a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela; b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conoscenza, per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.
- 11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti, al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
- 12. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.
- 13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con lo stesso decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera (linee guida adottate con d.p.c.m. del 14 febbraio 2022, in G.U. n. 88 del 14 aprile 2022)

La Stazione appaltante trasmette al soprintendente il progetto di fattibilità o uno stralcio sufficiente



La Stazione appaltante trasmette al soprintendente copia del progetto o stralcio sufficiente (se ritiene non soggetta, dichiarazione RUP con dati)



Il Soprintendente se ravvisa un interesse archeologico ATTIVA LA PROCEDURA DI VERIFICA PREVENTIVA



Si sviluppa in fasi progressive, si passa successiva se nei precedenti sono emersi elementi



a) carotaggi; b) prospezioni geofisiche e geochimiche; c) saggi archeologici e necessari, esecuzione sondaggi e di scavi



Relazione archeologica definitiva, approvata dal Soprintendente



Termine fissato dalla soprintendenza in ragione di estensione dell'area, ma con dei limiti

a) lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;

- Procedura conclusa con esito negativo.
- Accertamento insussistenza interesse archeologico.

b) Non si evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede;

- la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti

c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito

- assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti, attivazione delle procedure di dichiarazione

Linee guida

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n del 14 aprile 2022)

Grazie.





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**Scuola di
Studi Umanistici e
della Formazione**

PROPRIETA' E CIRCOLAZIONE

Corso di «Legislazione dei beni culturali»

Corso di laurea in

**STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI,
ARCHIVISTICI E LIBRARI**

Davide Gambetta

Lezi



Beni culturali e proprietà privata

Dichiarazione di interesse culturale

- Conformata la proprietà, quando è sufficiente a garantirne la tutela

Espropriazione

- È ablativa della proprietà, quando ricorre un importante interesse per tutela ai fini della fruizione pubblica, dunque non solo nella prospettiva della tutela ma anche della valorizzazione

Espropriazione

Esigenza di protezione o valorizzazione non satisfattibile con strumenti meno invasivi (dichiarazione di interesse culturale)


Ministero (eventualmente delegando altri enti pubblici)

Dichiarazione di utilità (ministeriale)

Indennità
(serio ristoro)
Prezzo di mercato

Espropriazione funzionale

- Immobili
- Aree libere



- restaurare un bene culturale im
- assicurarne la luce o la prospet
- garantirne o accrescerne il dec
- godimento da parte del pubblico
- facilitare l'accesso



Contigui
al bene protetto



Tutela indiretta



Espropriazione per ricerche archeologiche

- **immobili e aree** per eseguirvi interventi archeologici o ricerche quando non sia sufficiente la mera occupazione, quindi spesso nel caso in cui l'area sia da destinare definitivamente alla fruizione e valorizzazione *in situ* delle risorse **parchi archeologici**


Ricerca attiva dei beni culturali

**Scavi, indagini,
ricerche
archeologiche e
opere di
ritrovamento**



Ministero


- in proprio
- concessione



Prescrizioni


Concessione

Se il concessionario viola le prescrizioni



Revoca della concessione

Se il Ministero decide di procedere in proprio




Revoca della concessione



Rimborso delle spese

Occupazione temporanea


Ricerche
archeologiche



Ragionevoli
elementi



Indennità
al proprietario




Occupazione

- immobili
- aree libere

Rinvenimento casuale (art. 90)

**Chi
rinviene**



Denuncia entro 24 ore

- al **soprintendente**
- al **sindaco**
- all' **autorità di pubblica sicurezza**




conservazione

possibilmente nel luogo e nelle condizioni
di rinvenimento


Diritti sul bene ritrovato nel sottosuolo e sui fondali

Proprietà



Stato

Premio
(fino a un quarto
del valore)



- Ritrovatore, **se rispetta gli obblighi di denuncia!**
- Proprietario immobile
- Concessionario

Espropriazione per ricerche archeologiche



immobili e aree per eseguirvi interventi archeologici o ric



quando è insufficiente l'occupazione temporanea

Proprietà privata e beni archeologici

- L'attuale normativa attribuisce allo Stato la proprietà degli oggetti di interesse artistico, storico e archeologico rinvenuti sotto terra o mare **a partire dall'anno 1909**, facendo riferimento alla **Legge n. 364 del 1909**.
- Dopo tale data il possesso di reperti archeologici è ritenuto lecito solo in presenza di documenti o altri titoli che ne attestino il regolare acquisto o lascito ereditario, oppure la consegna dei suddetti reperti da parte dello Stato quale quota parte del premio di rinvenimento.
- Il possesso illecito di reperti archeologici prevede, ai sensi dell'**art. 176 c. 1 del D.Lgs. 42/2004**, la **sanzione penale**.

Premesse sulla demanialità

Necessario

- Per natura (demanio idrico, marittimo, militare)

Accidentale

- Ferroviario, acquedottistico, CULTURALE!

Locale (Regionale e Comunale, es. cimiteri)

Inalienabilità già nella L. 1089/39 ma possibile una autorizzazione.

Demanio culturale (art. 53)

Beni culturali

appartenenti allo Stato, alle regioni e agli enti pubblici

riconducibili all'art. 822 del codice civile

- Immobili di interesse storico, archeologico e artistico
- Raccolte dei musei
- Pinacoteche
- Archivi
- Biblioteche

NO alienati, venduti, ceduti o diritti di terzi se non nei limiti del Codice.

Si dividono in:

- Inalienabili
- Alienabili su autorizzazione

Art. 54: beni del patrimonio culturale **inalienabili**

Inalienabili




**Beni soggetti a verifica
di interesse culturale
finché non sia conclusa**

- immobili e aree di interesse archeologico
- monumenti nazionali
- raccolte di musei, pinacoteche, gallerie, biblioteche
- archivi
- immobili di interesse particolarmente importante
- cose appartenenti a talune raccolte

Sì, tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.

Altri beni immobili del Demanio Culturale



**Alienazione previa
autorizzazione del
soprintendente**, sentiti gli
territoriali interessati

La **richiesta** di autorizzazione deve indicare

- destinazione d'uso del bene **attuale e futura**
- **misure di conservazione**
- modalità di fruizione pubblica
- piano di obiettivi per la valorizzazione in tempi certi

Autorizzazione




Prescrizioni

- misure conservative
- modalità di valorizzazione
- fruizione pubblica

anche comparazione tra più opzioni e definizione concordata

Bene

- Tutelato
- Messo a valore
- Reso accessibile



Art. 56

È soggetta ad autorizzazione anche

l'alienazione degli altri beni culturali appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali, nonché a persone giuridiche private ed ecclesiastiche, con alcune eccezioni.

Autorizzazione

- collezioni,
- serie di oggetti,
- raccolte librerie e archivi.

Senza autorizzazione

- cessioni allo Stato, anche per ragioni tributarie

Amministrazione
non è in grado da
un punto di vista

- organizzativo
- gestionale
- economico



Alienazione beni
culturali pubblici



soluzione migliore
per valorizzazione
obiettivi chiari
tempi certi




NO dismissione
con
disinteressamento

Trasferimenti tra privati

**Denuncia al
Ministero
(art. 59)**



- parti e loro domicilio
- condizioni del trasferimento
- beni interessati
- luogo in cui si trovano



**Termine per la
prelazione**



60 giorni (o maggiore)

Prelazione

possibilità per il **Ministero** di acquistare la **proprietà** dei beni ceduti a **titolo oneroso** o conferiti **in società**, corrispondendone il prezzo

- alimentare il patrimonio culturale in mano pubblica
- acquistare con precedenza i beni circolanti
- assicurarli alla pubblica fruizione

Prezzo



Pattuito



Se non è previsto, determinato dal Ministero o da un terzo (di cui si ha la fiducia o nominato dal tribunale)

La prelazione è esercitata previa consultazione degli enti locali, cui puoi essere trasferito il diritto.

Commercio di cose antiche: gli obblighi

Chi esercita il commercio di cose antiche e usate

Ispezioni periodiche

Comunicazione all'**autorità di pubblica sicurezza**, che ne informa il Ministero e la Regione

Registro

Obblighi di denuncia
per certi trasferimenti (ad es. documenti)

Commercio di documenti storici

Comunicazione al
soprintendente
archivistico

Può avviare il
procedimento di
dichiarazione

Chi esercita la vendita di **opere di pittura, scultura, grafica, oggetti d'antichità, di interesse storico, archeologico**

Certificazione

- **autenticità**
- **quantomeno probabile attribuzione o provenienza**

Autodichiarazione

- **informazioni**
- **fotoriproduzione**


Alienazioni, convenzioni e atti giuridici in violazione dei divieti stabiliti

Nullità relativa

Fatta valere solo dalla parte interessata: Stato

Circolazione internazionale

Beni culturali nel territorio sono una ricchezza per la Repubblica




Tutela dell'integrità patrimonio nazionale



Sistema di monitoraggio e controllo attraverso gli uffici di esportazione


Art. 64 bis



l'ordinamento adotta forme di controllo sulla circolazione internazionale dei beni culturali, che sono espressione di “funzione di preminente interesse nazionale”




Uffici esportazione



- trattati
- ordinamento europeo
- protocolli


Uscita

Definitiva




**non sia previsto
né imposto il ritorno del**

Temporanea



**orizzonte temporale limi
sia soltanto momentanea**

Uscita definitiva



Limitazioni

Vietata



beni mobili dei
primi tre commi
dell'art. 10



beni da sottoporre a
verifica di interesse

Beni esclusi

Ministero




sentito organo consultivo



Per **periodi definiti**, quando l'uscita rappresenti un danno concreto e attuale per il patrimonio culturale nazionale in relazione a

- **caratteristiche oggettive**
- **provenienza**
- **appartenenza dei beni.**



Uscita con autorizzazione ministeriale

- BENI
 - interesse culturale
 - autore non più vivente
 - oltre settanta anni
 - valore superiore a **13.500** euro.

Uscita

Autorizzazione

Soglia di valore

Semplice dichiarazione



Autorizzazione sempre richiesta



ARCHIVI E DOCUMENTI
DI INTERESSE
CULTURALE,



FOTOGRAFIE,



MEZZI DI TRASPORTO
PIÙ DI 75 ANNI,



STRUMENTI DELLA
SCIENZA PIÙ DI 50
ANNI.

Attestato di libera circolazione

Chi richiede



Denuncia all'ufficio esportazione consegnando i beni



Ufficio Esportazione periferico valuta congruità e decide con giudizio motivato (potere decisionale)

L'attestato in pratica conferma che l'uscita del bene non configura un danno per il patrimonio nazionale.
Se rilasciato ha validità di CINQUE ANNI.

Valutazioni dell'ufficio

Se le cose presentano un interesse

- artistico,
- storico,
- archeologico,
- etnoantropologico,
- bibliografico,
- documentale,
- Archivistico.



se uscita rappresenta un danno



Diniego attestato

suscettibile di ricorso gerarchico

(legittimità e merito, con effetti sospensivi, ma fermezza)



Procedimento di **dichiarazione**
con misure cautelari

Acquisto coattivo

**Chi richiede
attestato di libera
circolazione**



**Denuncia all'ufficio esportazione
consegnando i beni e dichiarando il
valore**

Ministero



**Può acquistarli al prezzo dichiarato
salvo ritiro.**

Prevale quindi l'interesse pubblico a evitare la spoliazione del patrimonio nazionale: il Ministero può acquistare contro la volontà del proprietario che voleva solo esportare, salvo ritiro (riprendendo le modalità previste dalla L. 1939).

Uscita senza autorizzazione


Anche ove non sia prevista l'autorizzazione, è necessaria
autodichiarazione all'ufficio esportazione



Se il bene presenta un **interesse** artistico, storico, archeologico o etnoantropologico “eccezionale” per **l'integrità e la completezza** del **patrimonio culturale nazionale**, viene avviato il **procedimento per autodichiarazione di interesse culturale (artt. 13-14)** con **tutele caute**


Uscita libera

- opere di pittura, scultura, grafica e d'arte
- autore ancora **vivente**
- non oltre un **settantennio**




Decreti

Bonisoli



Rinvio del registro
all'entrata in funzione
dell'anagrafe dei beni

Franceschini



Dal 2020 modelli unitari

Uscita temporanea




circoscritta a un orizzonte temporale definito



il bene è destinato a rientrare nel paese

Art. 66



**manifestazioni, mostre o
esposizioni d'arte di alto interesse
culturale all'estero**




Autorizzazione

- **integrità**
- **sicurezza**

Beni esclusi dall'uscita temporanea


Beni fragili



suscettibili di subire danni nel trasporto o per le condizioni ambientali di destinazione

Fondo principale

- Museo
- Collezione
- Sezione



Perdita di organicità.

Uscita temporanea previa autorizzazione

- arredamento di **sedi diplomatiche**;
- mobilio privato di **agenti diplomatici**;
- **analisi, indagini o interventi** di conservazione all'estero;
- **accordi culturali con istituzioni museali straniere** in regime di **reciprocità**.


Attestato di libera circolazione

Temporanea

(massimo 18 mesi)

- responsabile della custodia all'estero
- assicurazione per il valore stimato

«Perdita del bene culturale»





Grazie.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**Scuola di
Studi Umanistici e
della Formazione**

FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Corso di «Legislazione dei beni culturali»

Corso di laurea in

**STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI,
ARCHIVISTICI E LIBRARI**

Davide Gambetta

PARTI SELEZIONATE

Lezioni



Fruizione e valorizzazione

Fruizione

- Offerta alla conoscenza e al godimento del pubblico

Valorizzazione

- Iniziative tese ad alimentare favorire e accrescere la conoscibilità del bene (si sviluppa nel tempo)

Istituti e luoghi della cultura

“i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali» (art. 101 primo comma)

- **Museo:** struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
- **Biblioteca:** struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
- **Archivio:** struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;
- **Area archeologica:** sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti preistorici o di età antica;
- **Parco archeologico:** ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici e ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
- **Complesso monumentale:** pluralità di fabbricati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autenticità e una rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

Valorizzazione in senso culturale ed economico

In senso culturale

Guarda al bene considerato nella sua unità o comunque in rapporto al patrimonio culturale, nel contesto del **circuito culturale**.

Si sostanzia in attività che producono una positiva ricaduta all'interno del «bene» o comunque nel suo circolo culturale e in riferimento al patrimonio culturale.

In senso economico


Guarda alle **economie circostanti**, al bene e al patrimonio culturali inseriti nel contesto socio-politico e soprattutto economico di riferimento.

Si sostanzia in attività che non restano confinate all'interno del circuito culturale, utilizzando il bene come **ATTRATTORE e CONVETTORE** per produrre significativi impatti migliorativi sulle economie circostanti.

Art. 102

Lo Stato e gli enti pubblici hanno l'obbligo assicurare la fruizione dei beni culturali presenti nei luoghi della cultura.

**Beni nei luoghi
della cultura
pubblici**



**pubblica fruizione
accessibilità per la collettività
(servizio pubblico)**

Luoghi della cultura

Luoghi privati della cultura


se aperti al pubblico: per volontà del proprietario; per ordine del Ministero.

servizio privato di utilità sociale

**Agevolazioni – Sostegni -
Finanziamenti**

Assoggettamento a visita (art. 104) dei beni culturali di proprietà privata

Ministero



procedimento in contraddittorio



assoggettare coattivamente a visita:

- le cose private di eccezionale interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico,
- le collezioni dichiarate di interesse.

Ingresso a pagamento

Pubblici



contributo dell'utente alla copertura delle spese di prestazione pubblica (non una prestazione tributaria)

Compete al **Ministero** e agli **enti pubblici** determinare:

- categorie di **biglietti**;
- agevolazioni per categorie di utenti.

Sono gratuiti

Biblioteche

- Per finalità:
- Lettura
- Studio
- Ricerca

Archivi

Uso e riproduzione

Stato ed enti pubblici
possono concedere
(anche previa cauzione)



uso e riproduzione




godimento

- Fotografie
- Modelli
- Copie
- **NO** calchi di statue e opere
salvo autorizzati

Canone

**Determinato
dall'autorità**



- attività da eseguirsi
- tipo e tempo di utilizzazioni
spazi e dei beni



PER RIPRODUZIONI

- mezzi e modalità di esecuzione
- destinazione dei prodotti finiti
- benefici economici

Soltanto Rimborso spese



- uso strettamente **personale**
- motivi di **studio**
- finalità di **valorizzazione senza scopo di lucro**

Destinazione delle somme



Dalla legge, ma di norma interventi per conservazione, la fruizione e la valorizzazione dei musei e dei luoghi della cultura.

La Legge Rosadi-Rava nel 1909 prevedeva *«L'introito della tassa d'ingresso alle gallerie ed ai musei del Regno è destinato interamente a beneficio dei singoli istituti da cui proviene.»*

Consultabilità degli archivi (artt. 122 ss)



Gli archivi storici sono liberamente consultabili dal pubblico, anche i documenti ricevuti in donazione, vendita o deposito.

Non sono immediatamente accessibili



**Documenti dichiarati
riservati politica (50 anni)**



**Documenti dati sensibili
penali (40 anni)**

PRIMA:

- **Autorizzazione Ministro dell'Interno**
- **Accesso agli atti**


Archivi correnti



- Obblighi di pubblicazione
- Accesso agli atti
- **Singoli enti prevedono altre forme di consultazione**

Consultabilità di archivi privati (art. 127)

**privati proprietari di
archivi o documenti
dichiarati
(art. 13)**




**consentirne la consultazione
studiosi per scopi storici**



**motivata richiesta
Soprintendente
(no documenti riservati)**

Valorizzazione




*le attività “dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale
ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica
del patrimonio stesso”*

(art. 6 del Co




Sviluppo della cultura (art. 9 Costituzione)

Valorizzazione



“costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, o nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità di cui all’art. 6 del Codice”

(art. 111 del CC)



Messa a valore

Tutela




Valorizzazione
«*forme compatibili*»




- nel rispetto della **integrità** del bene
- garantendone sempre la **protezione**

Valorizzazione

**Iniziativa
privata**




- Attività socialmente utile
- Solidarietà sociale



**Misure di
sostegno**


**Iniziativa
pubblica**



- libertà di partecipazione
- pluralismo
- continuità di esercizio
- parità di trattamento
- economicità e trasparenza della gestione

La valorizzazione: l'art. 112

**Stato ed
enti pubblici**




**valorizzazione dei beni culturali
nei luoghi della cultura**



- Accordi
- Piani strategici di sviluppo
- Appositi soggetti partecipati


Forme di valorizzazione dei beni proprietà pubblica

Diretta



In proprio

Indiretta



Esterni

- Sostenibilità economico finanziaria
- Efficacia

Gestione diretta



Le strutture organizzative devono avere

- **autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria contabile**
- **idoneo personale tecnico**

Gestione indiretta

Contratti



**Risoluzione
se violate
le prescrizioni**

- **concessione degli spazi,**
- **livelli di qualità,**
- **servizi minimi richiesti**
- **obblighi funzionali a garantire la miglior tutela degli interessi pubblici**


Sponsorizzazione in materia di beni culturali



“ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione, l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante” (art. 101)

In generale: prevista per i comuni e ammessa anche tra soggetti pubblici.

Sponsor



Il contratto

Contributo



Pubblicità



- Beni
- Servizi



Compatibile

- carattere artistico storico
- aspetto
- decoro

Finanziaria

- Erogazioni in danaro

Tecnica

- Servizi, attività

Altre forme di sostegno alla cultura

Agevolazioni
fiscali

Attività culturali

Erogazioni
liberali in favore
della cultura

Mecenatismo

Agevolato

Credito di
imposta L.
106/14 per
determinati fini.

Grazie
dell'attenzione

